

SINTESI DEI CONTENUTI ORDINANZE REGIONALI ADOTTATE AL 18.11.2020¹

ABRUZZO

Ordinanza n.9 del 18 marzo 2020: sospensione dei termini di pagamento delle rate dei mutui/prestiti facenti capo alle società regionali Abruzzo Sviluppo SpA e FIRA SpA.

Ordinanza n.11 del 20 marzo 2020: Istituzione delle Unità Speciali di continuità assistenziale ai sensi del D.L. 9 marzo 2020 n. 14.

Ordinanza n. 43 del 20 aprile 2020:

- **inserite tra le prestazioni consentite le “vaccinazioni raccomandate secondo calendario nazionale vigente” in tutte le fasce di età;**
- **per la durata dello stato di emergenza, si effettuerà la dispensazione attraverso le farmacie convenzionate pubbliche e private dei farmaci di fascia A necessari ai pazienti in regime di ADI, seguendo il canale della convenzionata, ad eccezione fatta per i farmaci del PHT attualmente in DPC, che continuano a seguire le modalità di distribuzione già in atto, previa prescrizione da parte dei medici di medicina generale con la ricetta dematerializzata;**
- **questi farmaci relativi ai pazienti in ADI sono contabilizzati separatamente dai farmaci erogati con i flussi ordinari della convenzionata e della distribuzione in nome e per conto;**
- **i Direttori Generali delle ASL devono porre in essere ogni utile iniziativa per procedere al recupero delle vaccinazioni obbligatorie eventualmente omesse, effettuando chiamata attiva e concordando l'orario ed il giorno in cui effettuare la vaccinazione, nel rispetto del principio del distanziamento sociale e garantendo la massima sicurezza nell'esecuzione delle vaccinazioni.**

Ordinanza n. 70 del 7 giugno 2020 – dal 7 giugno 2020 fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria: approvati i trentatré Protocolli di Sicurezza raccolti nel documento allegato alla presente, che ne forma parte integrante e sostanziale; consentite le attività economiche, produttive o sociali contemplate negli allegati Protocolli di Sicurezza, nel rispetto delle condizioni ivi contenute.

Ordinanza n. 71 dell'8 giugno 2020 – dall'8 giugno fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria: approvato il Piano Territoriale “Protocollo operativo per la prevenzione, il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Ripresa Attività Servizi Socioassistenziali – Fase 2”, allegato alla presente ordinanza, per la ripresa graduale delle attività e dei servizi sociali di carattere assistenziale, socio-educativo, nonché di quelli erogati presso il domicilio, presso i centri semiresidenziali per persone con disabilità qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, presso i centri diurni per anziani, i servizi per l'infanzia, minori ed adolescenti, servizi e attività rivolti alle persone a rischio esclusione sociale e povertà.

Ordinanza n. 74 del 14 giugno 2020 – dal 15 giugno fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria: approvati i Protocolli di Sicurezza raccolti nel documento allegato alla presente, che ne forma parte integrante e sostanziale (a pag.283 l'attività degli informatori scientifici) e che sostituisce integralmente l'omonimo allegato all'Ordinanza n. 70; consentite le attività economiche, produttive o ricreative contemplate negli allegati Protocolli di Sicurezza, nel rispetto delle condizioni ivi contenute.

Ordinanza n. 76 del 20 giugno 2020:

- **recepita la Circolare n.11408 del 01.06.2020 “Linee di indirizzo per la progressiva riattivazione delle attività programmate considerate differibili in corso di emergenza da COVID19”, con la quale il Ministero della Salute ha emanato le linee di indirizzo finalizzate alla riattivazione in sicurezza dei servizi socio-sanitari ridotti o sospesi a causa dell'emergenza COVID-19 ed al progressivo ripristino della totalità dei livelli essenziali di assistenza, specificando che le indicazioni per evitare la diffusione del virus SARS-CoV-2 riguardano tutte le attività sanitarie pubbliche, private, accreditate e non accreditate;**

¹ Le ordinanze sono in ordine cronologico; le nuove ordinanze rispetto alla nota precedente sono evidenziate in celeste; i temi di interesse per il settore in giallo.

- le Aziende Sanitarie e le Direzioni Sanitarie delle strutture devono provvedere alla preparazione di un piano di revisione dell'offerta e di recupero dei pazienti, da comunicare, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto, al competente Dipartimento Sanità;
- le Aziende Sanitarie e gli erogatori privati devono pianificare direttive di governance per riorganizzare e garantire l'accesso completo ai servizi sanitari;
- attribuiti alla responsabilità delle Direzioni Aziendali e delle strutture private autorizzate e/o accreditate: l'estensione dell'esecuzione del test diagnostico molecolare per SARS-CoV-2 ai pazienti che devono sottoporsi a pratiche anestesiológicas profonde e/o procedure invasive erogate in regime ambulatoriale; l'obbligo di dotarsi di un proprio regolamento per l'accesso degli utenti autorizzati a circolare nella struttura; in linea generale l'accesso delle persone alla struttura sanitaria deve essere consentito solo a chi ne ha effettiva necessità, tenendo conto dei volumi di afflusso ed in modo da evitare gli assembramenti, privilegiando, quanto più possibile, l'accesso alle prestazioni sanitarie previa prenotazione.

Ordinanza n. 77 del 31 luglio 2020 - dal 31 luglio: le persone che fanno ingresso in Regione Abruzzo che nei quattordici giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in Bulgaria, Romania, anche se asintomatiche, sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco. Disposizioni varie in materia di trasporto pubblico per le persone che fanno ingresso in Abruzzo dalla Bulgaria e Romania.

Ordinanza n. 78 dell'11 agosto 2020 – dal 12 agosto: approvate le nuove linee guida per lo svolgimento di sport di contatto e di squadra (All.1). Modificati i protocolli di sicurezza di cui all'ordinanza n.74 a seguito del DPCM 14 luglio (All.2). Sospeso il termine per la conclusione dei progetti di investimento dal 1° marzo al 31 dicembre 2020.

Ordinanza n. 85 del 15 settembre 2020: approvate le nuove “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico” (All.1).

Ordinanza n. 87 del 23 settembre 2020 - fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria: modalità di presenza del pubblico durante gli eventi sportivi.

Ordinanza n. 89 del 25 settembre 202: disposto, nella eventualità di riscontro di soggetti sintomatici all'interno di una classe, l'esecuzione immediata dei tamponi agli stessi e ai contatti stretti secondo le modalità previste nelle circolari ministeriali vigenti; attribuito ai tamponi effettuati, per tali soggetti nella esecuzione e nella refertazione, un codice di priorità ROSSO al fine di consentire la tempestiva e regolare ripresa delle attività scolastiche.

Ordinanza n. 90 del 9 ottobre 2020:

- consentito alle strutture private accreditate il ricorso alla telemedicina, nonché di valersi dell'intera capacità produttiva accreditata, al fine di erogare le prestazioni non assicurate nel periodo emergenziale, nei limiti della rispettiva mancata produzione - come valorizzata dagli scostamenti di cui all'Allegato 1 - ferma restando l'invalidità degli specifici tetti di spesa;
- le AA.SS.LL. si devono impegnare a garantire il recupero della domanda assistenziale non soddisfatta, come valorizzata dall'Allegato 1, attraverso la definizione di un programma di attività concordato sulla base di una proposta trasmessa alla ASL territorialmente competente; la proposta dell'Erogatore dovrà essere corredata dal prospetto di cui all'Allegato 2, in sede di emissione della fattura per le prestazioni rese a soddisfacimento della domanda assistenziale non garantita a causa del regime di sospensione, indicando le modalità di offerta e il numero di prestazioni erogate; in sede di recupero della domanda assistenziale, restano ferme le attività di verifica e di controllo sull'appropriatezza delle prestazioni, compatibili con le disposizioni adottate dalla presente ordinanza; obbligo dei Direttori Generali delle AASSLL di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza attraverso e nel rispetto delle indicazioni regionali e le responsabilità discendenti dal relativo inadempimento.

Ordinanza n. 91 del 14 ottobre 2020 - fino a diverso provvedimento: disposto il divieto di accesso di familiari e conoscenti alle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali pubbliche, private e convenzionate operanti nella Regione Abruzzo; disposto che le visite di familiari e conoscenti possono essere autorizzate in casi eccezionali (ad esempio situazioni di fine vita) dalla

Direzione della struttura, previa appropriata valutazione del rapporto rischi/benefici; le persone autorizzate dovranno comunque essere in numero limitato e osservare tutte le precauzioni raccomandate per la prevenzione della trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2; nel caso di accesso alla struttura, è comunque assolutamente necessario impedire l'accesso a persone che presentino sintomi di infezione respiratoria acuta, anche di lieve entità, o che abbiano avuto un contatto stretto con casi di COVID-19 sospetti o confermati negli ultimi 14 giorni; promozione da parte delle strutture di relazioni a distanza tra ospiti e familiari mediante sistemi di video chiamata o di comunicazione a distanza con frequenza almeno bisettimanale.

Ordinanza n. 92 del 26 ottobre 2020 – dal 28 ottobre fino sino al termine di vigenza del DPCM del 24 ottobre 2020:

- recepite le disposizioni contenute nel riferito DPCM 24 ottobre 2020;
- abrogate tutte le disposizioni contenute nelle Ordinanze precedenti in contrasto con le disposizioni ivi contemplate;
- sospensione delle attività scolastiche secondarie di secondo grado in presenza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse, con ricorso alla didattica digitale a distanza; sospensione delle attività di formazione delle Università che dovranno svolgersi con modalità a distanza;
- rinvio a successivi ed eventuali altri provvedimenti l'introduzione di misure più restrittive rispetto a quelle recate, a livello nazionale, dal riferito DPCM così come contemplato per le regioni dall'art.1 del DL 7 ottobre 2020 n.125 in base anche all'evolversi dello scenario epidemico regionale.

Ordinanza n. 93 del 29 ottobre 2020:

- approvato il documento "Misure urgenti regionali durante l'emergenza COVID-19. Indicazioni per il ricorso all'effettuazione dei tamponi sul personale sanitario" (All.n.1);
- disposta una ulteriore stratificazione delle classi di rischio per il personale sanitario e assimilati, che operano in reparti COVID e no COVID;
- stabilito la tempistica di esecuzione dei tamponi che dovrà essere assicurata entro le seguenti frequenze minime: personale che opera in aree ad alto rischio: effettuazione tamponi ogni 15 giorni; personale che opera in aree a medio rischio: effettuazione tamponi ogni 25 giorni; personale che opera in aree a basso rischio: effettuazione tamponi ogni 40 giorni.

Ordinanza n. 95 del 30 ottobre 2020: prevede di

- fornire alle AA.SS.LL. uno strumento agile per ridurre l'attuale pressione sui rispettivi Presidi Ospedalieri Pubblici implementando il coinvolgimento delle Case di Cura Private accreditate;
- autorizzare le AA.SS.LL. a decongestionare i nosocomi pubblici di rispettiva afferenza, ad avvalersi delle Case di Cura private accreditate, per l'assistenza dei pazienti COVID - 19 necessitanti di ospedalizzazione ma non bisognevoli di trattamenti di terapia intensiva o sub intensiva;
- stabilire che la presa in carico dei suddetti pazienti, da parte delle Strutture accreditate in discorso, dovrà essere convenuta dalle AASSLL, in raccordo con il Referente Sanitario regionale per le Emergenze (RSR), in ossequio alle vigenti disposizioni nazionali e regionali;
- precisare che la presa in carico dei pazienti COVID 19 da parte delle Case di Cura private accreditate dovrà avvenire nel rigoroso rispetto di tutte le vigenti misure atte ad evitare la diffusione del contagio;
- demandare al RSR il coordinamento ed il monitoraggio delle attività poste in essere nonché la definizione delle modalità di acquisizione dei dati di attività Covid - 19;
- stabilire che, su richiesta del RSR e previo parere dell'Unità di Crisi, i contenuti della presente ordinanza potranno essere modificati e/o implementati ove necessario in considerazione dell'evoluzione del quadro emergenziale regionale e delle sopravvenute disposizioni nazionali.

Ordinanza n. 96 del 2 novembre 2020 - dal 2 novembre sino a diverso provvedimento:

- confermata, fino al 31 gennaio 2021, l'efficacia dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) in scadenza o scadute dal 01/10/2020.

Ordinanza n. 97 del 2 novembre 2020 - dal 2 novembre al 24 novembre:

- disposta la rimodulazione dei ricoveri per interventi chirurgici programmati al fine di favorire il massimo impiego possibile delle terapie intensive e subintensive e la disponibilità di personale sanitario per l'emergenza da COVID-19;
- disposto che i Direttori Sanitari Aziendali provvedano ad incrementare i posti letto di Terapia Intensiva, Malattie Infettive, Pneumologia ed Area Medica subintensiva dei Presidi Ospedalieri pubblici, tramite il reimpiego del personale reso disponibile dalla rimodulazione dei ricoveri elettivi;
- disposto la non sospensione delle IVG chirurgiche;
- disporre le assegnazioni temporanee del personale sanitario presso quelle ASL che presentino maggiori necessità assistenziali, con assegnazione in via prioritaria del personale che abbia manifestato la propria disponibilità.

Ordinanza n. 98 del 5 novembre 2020: misure in materia di trasporto pubblico in recepimento di quanto disposto dal DPCM 3 novembre 2020.

Ordinanza n. 99 del 6 novembre 2020: regole percorsi istruzione e formazione.

Ordinanza n. 100 del 9 novembre 2020:

- integrazioni all'ordinanza n.95 del 30.10.2020 per fornire alle AA.SS.LL. ulteriori strumenti per ridurre l'attuale pressione sui rispettivi Presidi Ospedalieri Pubblici implementando il coinvolgimento delle Case di Cura Private accreditate;
- autorizzate le ASL a decongestionare i nosocomi pubblici di rispettiva afferenza, ad avvalersi delle Case di cura private accreditate della Regione Abruzzo, per l'assistenza ai pazienti Covid-19 necessitanti di ospedalizzazione ma non bisognevoli di terapia intensiva e subintensiva, utilizzando anche i posti autorizzati senza vincolo della relativa disciplina, purché vengano garantite le risorse organizzative e strumentali necessarie all'appropriata assistenza dei pazienti Covid;
- autorizzate, altresì, le ASL a rimodulare ed adeguare temporaneamente, per il periodo dell'emergenza gli assetti organizzativi delle strutture accreditate coinvolte;
- la remunerazione delle prestazioni rese ai pazienti covid dovrà essere assicurata, entro i limiti dei tetti di spesa per l'annualità 2020;
- conferma che la presa in carico dei suddetti pazienti, da parte delle Strutture accreditate in discorso, dovrà essere convenuta dalle ASL, in raccordo con il Referente Sanitario regionale per le Emergenze (RSR), in ossequio alle vigenti disposizioni nazionali e regionali;
- il Referente, d'intesa con le Direzioni Sanitarie aziendali, deve coordinare e monitorare le attività poste in essere ai sensi del presente provvedimento;
- i contenuti della presente ordinanza potranno essere modificati e/o implementati ove necessario in considerazione dell'evoluzione del quadro emergenziale regionale e delle sopravvenute disposizioni nazionali.

Ordinanza n. 101 del 9 novembre 2020 – fino al 3 dicembre:

- consentita, per tutta la durata delle disposizioni contenute nel DPCM 3 novembre 2020, l'attivazione o la prosecuzione dei tirocini extracurricolari in modalità in presenza nell'ambito delle aziende (soggetti ospitanti) le cui attività produttive, industriali, commerciali, di servizi e sociali sono tra quelle autorizzate ad essere svolte, compatibilmente con l'andamento dell'epidemia e la tutela della salute dei tirocinanti, e nello stretto rispetto delle disposizioni dettate dal citato decreto;
- consentita l'attivazione o prosecuzione dei tirocini extracurricolari in presenza solo ed esclusivamente fino a tutto il periodo di collocamento e permanenza della Regione Abruzzo nei territori identificati con la cosiddetta "zona gialla o "arancione" (artt. 1 e 2 del Dpcm 3 novembre 2020), esclusivamente nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 22.00;
- vietato, invece, conseguentemente la prosecuzione dei tirocini extracurricolari in presenza, laddove la Regione Abruzzo fosse collocata nella cosiddetta "zona rossa";
- fortemente raccomandata l'attivazione di tirocini extracurricolari in modalità a distanza, ove possibile;
- restano in vigore, altresì, le disposizioni emanate con circolari e provvedimenti del Dipartimento Lavoro-Sociale, salvo eventualmente quelle incompatibili con le misure indicate nella presente ordinanza;

- in base all'evoluzione dello scenario epidemico regionale, ovvero a seguito dell'emanazione di ulteriori provvedimenti emanati a livello nazionale, le misure contenute nel presente provvedimento potranno essere rimodulate;
- le assenze derivanti da infezione da nuovo Coronavirus vanno considerate come infortunio sul lavoro, in tutti i casi in cui sia accertata la loro correlazione con le attività rientranti nel progetto formativo di tirocinio svolte presso il soggetto ospitante, in analogia a quanto stabilito dall'INAIL, per il personale dipendente, con le circolari n. 13 in data 3 aprile 2020 e n. 22 in data 20 maggio 2020;
- il soggetto ospitante, che è tenuto alla copertura assicurativa antinfortunistica presso l'Inail, in base alla convenzione attuativa del tirocinio, qualora venga a conoscenza di un episodio di contagio da coronavirus occorso a un tirocinante in occasione del suo percorso formativo, e attestato da certificazione medica ai sensi dell'art. 42, comma 2, del DL 17 marzo 2020 n.18, è obbligato a inviare all'Inail la prescritta comunicazione/denuncia di infortunio nelle modalità e nei termini di cui all'art. 53 del D.P.R. in data 30.06.1965 n.1124 "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali"; nel caso in cui, invece, l'infezione da Covid 19 non sia correlata al percorso formativo di tirocinio, la relativa assenza va imputata come ordinaria malattia;
- resta salva la possibilità per il soggetto ospitante di interrompere di tirocinio, dandone formale comunicazione al tirocinante ed al soggetto promotore ed indicando esplicitamente i motivi;
- fino alla cessazione dello stato di emergenza, le assenze per infortunio e malattia, comunque riconducibili alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, anche se inferiori a 30 giorni solari, danno diritto alla sospensione del tirocinio.
- tali disposizioni trovano applicazione anche per i tirocini extracurricolari autofinanziati.

Ordinanza n. 102 del 16 novembre 2020 – dal 18 novembre al 3 dicembre: Applicazione delle misure di cui all'art.3 del DPCM del 3 novembre 2020, ovvero le misure di contenimento per le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, a tutto il territorio regionale.

Ordinanza n. 103 del 17 novembre 2020 – dal 18 novembre al 3 dicembre: modifiche all'Ordinanza n.101:

- consentita, per tutta la durata delle disposizioni contenute nel DPCM 3 novembre 2020 e dell'Ordinanza n.102, fatti salvi ulteriori chiarimenti da parte del Governo nazionale e quanto indicato nei commi successivi, l'attivazione o la prosecuzione dei tirocini extracurricolari in modalità in presenza nell'ambito delle aziende le cui attività sono tra quelle autorizzate ad essere svolte, compatibilmente con l'andamento dell'epidemia e la tutela della salute dei tirocinanti, e nello stretto rispetto delle disposizioni dettate dal citato decreto;
- consentita l'attivazione o prosecuzione dei tirocini extracurricolari in presenza fino a tutto il periodo di collocamento e permanenza della Regione Abruzzo nei territori identificati con la cosiddetta "zona gialla", "arancione" e "rossa", esclusivamente nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 22.00;
- queste disposizioni restano valide anche in caso di eventuali proroghe del citato DPCM 3 novembre 2020 e/o ulteriori provvedimenti del Presidente della Regione Abruzzo;
- Per i tirocini extracurricolari autofinanziati, a seguito dell'adozione di provvedimenti nazionali e/o regionali che limitano l'orario di apertura e lo svolgimento delle attività produttive, industriali, commerciali e di servizi, nell'ambito delle quali si svolge l'esperienza di tirocinio, fermo restando che la prevista indennità mensile di euro 600 mensili lorde deve essere corrisposta per intero, qualora il tirocinante partecipi alle attività per almeno il 70% della durata prevista su base mensile, nel caso in cui – invece - il tirocinante partecipi alle attività per meno del 70% per cento della durata prevista, l'indennità è riparametrata e calcolata in funzione del rapporto proporzionale tra le ore effettivamente frequentate di formazione e le ore previste nel progetto formativo, fermo restando che la suddetta riparametrazione non potrà mai scendere sotto la soglia minima di 300 euro mensili lorde, indipendentemente dalle ore di tirocinio effettivamente svolte;

- restano in vigore tutte le altre disposizioni contenute nella Ordinanza n. 101 in data 9 novembre 2020.

BASILICATA

Ordinanza n. 29 del 10 luglio 2020 – fino al 25 novembre:

- tutte le persone fisiche che fanno ingresso o rientro in Regione Basilicata, tramite qualsiasi mezzo di trasporto pubblico o privato, provenienti da paesi diversi da quelli di cui all' allegato 1, devono comunicarlo immediatamente al proprio medico di medicina generale (MMG) ovvero pediatra di libera scelta (PLS) o al numero verde appositamente istituito dalla Regione 800996688 ovvero tramite registrazione su apposita piattaforma informatica "Registra COVID" presente sulla home page del sito internet della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it, indicando luogo di provenienza, luogo di destinazione principale, periodo di soggiorno, recapiti telefonici, e sono sottoposte all'obbligo di osservare la misura della permanenza domiciliare fiduciaria per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, dimora o luogo di soggiorno preventivamente indicata nella medesima comunicazione, con divieto di contatti sociali, spostamenti o viaggi, e di rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza (All.1).

Ordinanza n. 33 del 7 settembre 2020 – fino al 24 novembre:

- vietati gli assembramenti di più persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- obbligo sull'intero territorio regionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico (non sono soggetti a detto obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità, e i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva).

Ordinanza n. 38 del 14 ottobre 2020 fino al 24 novembre:

- adottate le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 8 ottobre 2020 e recepite dal DPCM 13 ottobre 2020;
- fermo restando le attività economiche, produttive, sociali e ricreative già autorizzate con precedenti provvedimenti, divieto di svolgere gare, competizioni e attività connesse allo svolgimento degli sport di contatto organizzate a carattere amatoriale o da associazioni e/o società dilettantistiche non riconosciute dal CONI o dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP). Per lo svolgimento degli sport di contatto da parte delle società professionistiche e - a livello sia agonistico che di base – dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal CONI o dal CIP, sono consentite le attività nel rispetto dei protocolli di riferimento;
- sempre sospese le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento, ristoranti, bar, pub e locali assimilati, all'aperto o al chiuso;
- ferme restando le disposizioni nazionali in materia di divieti e limitazioni agli spostamenti da e per l'estero confermate le precedenti disposizioni regionali di cui all'ordinanza n. 29; trovano applicazione alle persone, ivi compresi coloro i quali siano residenti o domiciliati in Regione Basilicata, che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso o al rientro nel territorio regionale, in uno o più Stati o territori esteri di cui all'Elenco C, D, E ed F dell'Allegato 20, salvo che ricorrano le condizioni di cui al DPCM 13 ottobre 2020.

Ordinanza n. 42 del 9 novembre 2020 – dal 10 novembre al 3 dicembre:

- sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento, comunque denominati, ed altri eventuali contesti di intrattenimento;
- autorizzata l'attività sportiva o attività motoria all'aperto nel rispetto delle disposizioni del DPCM 3 novembre 2020;
- sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport di contatto, individuali e di squadra, svolti in luoghi pubblici e privati, ivi comprese le attività sportive dilettantistiche di base, le scuole e le attività formative di avviamento agli sport di contatto nonché tutte le gare, le

competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se organizzate a livello occasionale e ludico-amatoriale;

- consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, nei settori professionistici e dilettantistici, ad esclusione del settore giovanile, riconosciuti di interesse nazionale; consentite le sessioni di allenamento individuale degli atleti, professionisti e non professionisti;
- sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, strutture termali, centri culturali, centri sociali, centri e circoli ricreativi;
- consentito svolgere attività sportiva di base e l'attività motoria presso centri e circoli sportivi all'aperto, pubblici e privati;
- sospese le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento, ristoranti, bar, pub e locali assimilati, all'aperto o al chiuso;
- vietate le feste, nei luoghi al chiuso o all'aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose;
- vietate le sagre, le fiere di carattere locale e di comunità e le manifestazioni locali assimilabili;
- sospesi gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura svolti in ogni luogo, aperti al pubblico, quali sale cinematografiche, sale da concerto, teatri, circhi, teatri tenda e spettacoli in genere in altri spazi anche all'aperto;
- sospesi i congressi, i convegni, convention aziendali ed eventi ad essi assimilabili, restando consentiti quelli che si svolgono con modalità a distanza;
- sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura;
- sospese le attività di sale giochi, sale slot, sale scommesse e sale bingo; sospese le attività del gioco operato con dispositivi elettronici comunque denominati situati all'interno di locali adibiti ad attività differente;
- le attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, restano consentite dalle ore 5.00 alle ore 18.00 ; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone al tavolo, salvo che siano tutti conviventi; sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle ore 24.00, la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; consentite, senza limiti di orario, le attività di ristorazione negli alberghi e nelle altre strutture ricettive, limitatamente ai propri clienti;
- dalle ore 18.00 alle ore 5.00 vietata la consumazione di bevande e alimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- le attività commerciali al dettaglio si svolgono nel rispetto di quanto disposto dal DPCM 3 novembre 2020;
- limitato l'accesso di parenti e visitatori alle strutture delle unità di offerta residenziali e di lunga degenza della rete territoriale, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e residenziali per anziani, autosufficienti e non, ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria competente della struttura;
- vietato l'accesso ai familiari o caregiver ovvero ai visitatori dei pazienti ricoverati in reparti di degenza Unità Operative delle strutture sanitarie regionali, salvo autorizzazione del responsabile sanitario della struttura stessa;
- le attività delle istituzioni scolastiche sono disciplinate dal DPCM 3 novembre 2020;
- dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, sull'intero territorio regionale, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
- dal 10 novembre disposto che sul territorio regionale i servizi di trasporto pubblico locale siano esercitati secondo determinati criteri;
- fino al 13 novembre 2020, con riferimento al territorio del Comune di Irsina (MT) e del Comune di Genzano di Lucania (PZ) sono adottate ulteriori misure restrittive.

Su tutto il territorio regionale continuano ad applicarsi le misure di cui alle ordinanze nn. 29, 33, 38. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano in sostituzione di quelle dell'ordinanza n. 40 e 41.

Ordinanza n. 43 del 13 novembre 2020 – dal 14 novembre al 25 novembre:

- sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale; consentita la ristorazione negli alberghi e nelle altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, senza limiti di orario; consentita, senza limiti di orario, la ristorazione con consegna a domicilio di alimenti e bevande, nonché, fino alle ore 22.00, la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti nelle aree di servizio e rifornimento di carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, fermo il rispetto del distanziamento sociale di almeno un metro;
- vietato ogni spostamento, in entrata e in uscita, dal territorio regionale, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze di lavoro o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; consentiti gli spostamenti necessari ad assicurare lo svolgimento delle attività didattiche e formative in presenza, nei limiti in cui sono consentite; sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- vietato ogni spostamento, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione nella Regione o di altre Regioni, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel comune di residenza, domicilio o abitazione;
- resta fermo, all'interno del territorio regionale, il divieto di spostamento dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
- consentite le attività di cura di fondi rustici di proprietà, piccoli poderi, orti, vigneti ovvero la coltivazione terreni ad uso agricolo e l'attività diretta alla produzione per autoconsumo, per i trattamenti fitosanitari, l'attività florovivaistica, personale e non commerciale, la riproduzione vegetale e la coltivazione di colture agricole anche non permanenti, nonché per la gestione e la cura degli animali allevati ivi custoditi; dette attività possono essere svolte anche in un comune diverso di quello di residenza, domicilio o abitazione;
- consentita l'attività di pesca dilettantistica e sportiva, sia sotto forma di attività amatoriale che di allenamento, purché svolta in forma individuale, fermo restando il rispetto del distanziamento sociale e del divieto di assembramento; consentita la raccolta di prodotti selvatici non legnosi nell'ambito del comune di residenza, domicilio o abitazione;
- su tutto il territorio regionale continuano ad applicarsi le misure di cui alle ordinanze nn. 29, 33, 38, 42, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente ordinanza.

Ordinanza n. 44 del 15 novembre 2020 – dal 17 novembre al 3 dicembre:

- le Istituzioni scolastiche della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ed educativa in modo che il 100% delle attività sia svolta mediante il ricorso alla didattica digitale integrata; per gli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali trovano applicazione le disposizioni di cui al DPCM 3 novembre 2020;
- continuano ad applicarsi le misure di cui alle ordinanze nn. 29, 33, 38, 42 e 43, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente ordinanza.

CALABRIA

Ordinanza n. 8 del 16 marzo 2020: costituzione di una Task Force Operativa Covid-19.

Ordinanza n. 26 dell'8 aprile 2020 – fino a nuovo provvedimento: integrazione della Task Force Operativa COVID- 19 che opera a diretto supporto dell'Unità di Crisi Regionale.

Ordinanza n. 47 del 27 maggio 2020: Disposizioni in merito alla campagna di vaccinazione antinfluenzale e al programma di vaccinazione anti-pneumococcica per la stagione 2020-2021

- obbligo di vaccinazione antinfluenzale per le seguenti categorie di persone: a) Soggetti di età ≥ 65 anni; b) Medici e personale sanitario, sociosanitario di assistenza, operatori di servizio delle strutture di assistenza, anche se volontario;
- l'obbligo decorre dal 15 settembre 2020, previa acquisizione della disponibilità dei vaccini e deve essere assolto entro il 31 gennaio 2021, salvo proroghe dettate dai provvedimenti di attuazione in relazione alla curva epidemica;
- la mancata vaccinazione per i medici e il personale sanitario non giustificabile da ragioni di tipo medico, comporta l'adozione degli opportuni provvedimenti connessi allo svolgimento della mansione lavorativa;
- forte raccomandazione a sottoporre alla vaccinazione antinfluenzale tutte le persone nella fascia d'età $\geq 60 < 65$ anni, anche attraverso il pieno coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale;
- forte raccomandazione per tutti i bambini di età compresa tra ≥ 6 mesi e ≤ 6 anni ad essere sottoposti alla vaccinazione antinfluenzale, con potenziamento della logistica organizzativa per la sua effettuazione, anche attraverso il pieno coinvolgimento dei Pediatri di Libera Scelta;
- rafforzamento della raccomandazione alla vaccinazione anti-pneumococcica per i soggetti di età ≥ 65 anni;
- viene dato mandato al Settore n. 9 del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, per la realizzazione di una adeguata attività di comunicazione e informazione per la campagna vaccinale 2020-2021, anche prevedendone l'inserimento nel Piano Regionale della Prevenzione e monitorando costantemente lo stato dell'arte.

Ordinanza n. 50 dell'11 giugno 2020: individuati quali soggetti Delegati del Presidente della Regione Calabria - nella sua qualità di Soggetto Attuatore: il dott. Antonio Belcastro ed il dott. Fortunato Varone. I soggetti Delegati: a) coadiuvano il Presidente della Regione nella gestione dell'emergenza in corso; b) operano con il supporto delle Direzioni Generali dei Dipartimenti regionali ed in particolare, in stretto raccordo con il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie; c) si avvalgono, per la gestione delle proprie attività, delle strutture afferenti al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie ed all'U.O.A. Protezione Civile; d) predispongono le proposte degli atti contingibili e urgenti e gli ulteriori provvedimenti connessi alla gestione dell'emergenza COVID-19; e) adottano ogni azione di programmazione, prevenzione e monitoraggio, per assicurare la possibilità di interventi tempestivi ed efficaci per la gestione emergenziale di carattere sanitario e di quanto conseguentemente connesso, anche attraverso l'utilizzo di risorse comunitarie e nazionali all'uopo allocate sui rispettivi programmi ed in coerenza con gli stessi e con la normativa nazionale e comunitaria di riferimento; f) predispongono i provvedimenti connessi all'emergenza COVID-19 e gli adempimenti di cui agli artt. 1 e 2 del D.L. 34/2020.

Ordinanza n. 70 del 2 ottobre 2020: Urgenti e ulteriori misure per assicurare la corretta gestione dei rifiuti.

Ordinanza n. 80 del 25 ottobre 2020 – dal 26 ottobre al 24 novembre:

le disposizioni della presente Ordinanza si applicano in sostituzione di quelle già fissate con l'Ordinanza n. 79/2020.

- obbligo sull'intero territorio regionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto, a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi e, comunque, con salvezza dei protocolli e delle linee guida anticontagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande (esentati i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, i clienti degli esercizi pubblici nel momento in cui consumino cibi e bevande, gli alunni delle scuole quando sono posizionati al loro banco nel rispetto del distanziamento previsto);

- confermato il divieto assoluto di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento fisico interpersonale e delle misure igieniche di prevenzione e fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi;
- dal 26 ottobre sospensione delle attività didattiche in presenza, nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con ricorso alla didattica a distanza fino a tutto il 13 novembre 2020, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse; successivamente, dal 14 al 24 novembre 2020, a seguito dell'analisi dei dati epidemiologici, si valuterà la possibilità di consentire la didattica digitale integrata nella misura non inferiore al 75% delle attività; dal 26 ottobre al 24 novembre sospensione delle attività didattiche in presenza presso le Università, le quali assicurano lo svolgimento di tali attività in modalità a distanza (ferme le attuali modalità di erogazione per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di studio e per gli studenti dei corsi di dottorato e di specializzazione in campo sanitario, delle prove d'esame, nonché le attività da svolgere necessariamente in presenza in loco riguardanti le esercitazioni in laboratorio e il tirocinio);
- confermato il disposto, a carico delle Aziende Ospedaliere, affinché provvedano ad incrementare la dotazione di posti letto dedicati all'assistenza di pazienti affetti da COVID-19 nella misura del 20%;
- divieto agli accompagnatori dei pazienti, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto e che l'accesso di parenti e visitatori alle strutture ospedaliere, di lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura;
- non consentiti spostamenti delle persone fisiche dalle ore 24,00 alle ore 05,00 del giorno successivo (consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute; per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire una autodichiarazione, utilizzando il modello allegato al presente atto); consentito, in ogni caso, fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza ed il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza degli avventori degli esercizi pubblici attivi per asporto e consegna a domicilio fino alle ore 24,00;
- consentito l'uso dei test antigenici rapidi su tampone naso-faringeo per intercettare casi d'infezione da SARS-CoV-2, con particolare riguardo al contesto scolastico, allo screening rapido di gruppi numerosi di persone (aeroporti, sbarchi, luoghi di lavoro);
- obbligo per gli operatori sanitari di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività accedendo al sistema centrale di Immuni, e di utilizzare una scheda informatizzata per la raccolta dei dati sui casi, la ricerca della fonte d'infezione e l'identificazione dei contatti, sulla base di quanto contenuto nel Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020, specificando che resta in capo alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, attraverso i referenti appositamente individuati ed abilitati all'accesso, l'inserimento dei dati nella piattaforma web di sorveglianza integrata COVID-19 nazionale ed in quella di reportistica COVID-19 regionale;
- raccomandata, su tutto il territorio regionale, la puntuale adesione alle misure di informazione e prevenzione di cui al DPCM 24 ottobre 2020 e fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Ordinanza n. 81 del 28 ottobre 2020: Revocata l'Ordinanza n. 74 sulla limitazione agli spostamenti e lo screening alle persone fisiche nel Comune di Torre di Ruggiero (CZ); restano, comunque efficaci e applicabili le disposizioni di cui all'Ordinanza n. 80/2020 e le altre norme correlate.

Ordinanza n. 82 del 28 ottobre 2020 - dal 31 ottobre al 24 novembre:

- sospensione all'interno delle Strutture Ospedaliere pubbliche, delle attività ambulatoriali per prestazioni specialistiche con classe di priorità D (Differibile) e P (Programmata); salve le prestazioni ambulatoriali recanti motivazioni d'urgenza, nonché quelle di dialisi, di PET/TC, di radioterapia e quelle oncologiche-chemioterapiche, le prestazioni relative alla gravidanza

- a rischio e/o a termine ed i follow up non differibili; fatti salvi, altresì, gli screening oncologici all'interno dei programmi organizzati, le prestazioni di ostetricia e ginecologia, gli esami, le visite ed ogni altra prestazione connessa alla procreazione, alla nascita ed alla diagnosi prenatale ed al parto, le visite cardiologiche, le sedute di vaccinazione, le donazioni di sangue;
- consentito lo svolgimento regolare dei piani terapeutici, le somministrazioni di farmacoterapia e tutte quelle prestazioni non procrastinabili, in quanto potrebbero procurare un potenziale danno al paziente;
 - consentite le prestazioni ambulatoriali svolte in strutture pubbliche esterne ai presidi ospedalieri;
 - sospese le attività in regime di intramoenia;
 - sospensione dei ricoveri in elezione e, quindi, differibili, all'interno delle Strutture Ospedaliere pubbliche, sia di area medica, che di area chirurgica fatte salve le prestazioni di ricovero per riabilitazione ospedaliera in quanto il processo riabilitativo non può essere posticipato nelle sue fasi, al fine di evitare/ridurre eventuali esiti invalidanti;
 - le strutture pubbliche interessate devono procedere alla riprogrammazione delle attività ambulatoriali e di ricovero sospese;
 - i presidi delle aziende ospedaliere devono trasferire, presso i Presidi Ospedalieri Territoriali direttamente gestiti dalle Aziende Sanitarie Provinciali, i pazienti COVID-19 ricoverati stabilizzati e non ancora dimissibili al proprio domicilio;
 - le Strutture Sanitarie devono procedere ad incrementare il numero di posti letto nelle Unità Operative di Malattie Infettive, al fine di ampliare la recettività dei pazienti COVID positivi, rimodulando i posti letto resisi disponibili dal provvedimento di sospensione dei ricoveri in elezione;
 - per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento si applicano le disposizioni fissate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 e le ulteriori misure previste nei relativi allegati, nonché le disposizioni previste nelle precedenti Ordinanze.

Ordinanza n. 84 del 7 novembre 2020 - dal 7 novembre al 20 novembre: applicazione delle misure previste all'art. 3 del DPCM 3 novembre 2020. In base all'evoluzione dello scenario epidemiologico regionale, ovvero a provvedimenti emanati a livello nazionale, o, comunque, al termine dell'efficacia dell'Ordinanza del Ministro della Salute 4 novembre 2020, le misure indicate saranno rimodulate.

Cessazione dell'efficacia delle misure previste nelle Ordinanze nn. 71, 75, 76, 77 e 83 che possono ritenersi assorbite dai provvedimenti nazionali intervenuti, salvo diverse determinazioni che dovessero successivamente adottarsi a livello regionale.

Ordinanza n. 85 del 10 novembre 2020:

Disposizioni inerenti l'attivazione di "Ospedali Covid-19" e la conversione di posti letto di area medica in posti letto Covid-19:

- nell'area Nord, per le Strutture di Rogliano, Rossano-Corigliano e Paola-Cetraro, realizzata una riconversione di 74 posti letto di degenza ordinaria e l'attivazione di n. 10 posti letto di terapia intensiva, COVID-19 dedicati; nell'area Sud per la struttura di Gioia Tauro sia realizzata la riconversione dei posti letto prevedendo i 40 posti letto disponibili in posti letto COVID-19 dedicati; nell'area Centro, per la Struttura di Soveria Mannelli sia realizzata una riconversione di posti letto, prevedendone n. 20 COVID-19 dedicati; disposta la riqualificazione ed adeguamento della struttura "Villa Bianca" - già sede del policlinico universitario, nel comune di Catanzaro per la realizzazione di 100 posti letto Covid-19 dedicati;
- le Aziende Sanitarie e le Aziende Ospedaliere cui afferiscono tali Strutture, avviano entro 5 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza, le procedure per l'adeguata sistemazione dei plessi ospedalieri da riconvertire in Ospedali COVID-19, ovvero le procedure per la rimodulazione dei posti letto secondo quanto indicato nelle disposizioni del presente atto.
- per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento si applicano le disposizioni e le limitazioni nazionali vigenti, nonché quelle fissate nelle precedenti

Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l'emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente.

Ordinanza n. 86 del 13 novembre 2020: Disposizioni inerenti il reclutamento di personale sanitario: disposto, per tutte le aziende del Servizio sanitario regionale, il completamento delle assunzioni autorizzate; autorizzato l'ulteriore reclutamento di 150 medici e 150 Infermieri professionali, da assegnare alle singole aziende del Servizio sanitario regionale, per l'assistenza ai pazienti affetti da COVID.

Ordinanza n. 87 del 14 novembre 2020 - dal 16 novembre al 28 novembre:

- disposta, sull'intero territorio regionale, la sospensione in presenza di tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse; resta consentita, sulla base delle singole organizzazioni, per gli studenti con disabilità, la didattica digitale integrata presso gli Istituti scolastici, alla presenza dei rispettivi insegnanti di sostegno;
- disposta l'offerta dello screening gratuito, mediante tampone rapido antigenico, ai genitori degli alunni che frequentano la scuola primaria e la scuola dell'infanzia;
- ribadito che gli spostamenti delle persone fisiche devono essere limitati esclusivamente a quanto previsto nel DPCM 3 novembre 2020;
- disposto che un primo step di analisi del trend dei contagi, al fine di valutare l'eventuale rimodulazione delle misure previste nella presente Ordinanza, sia effettuato in coincidenza del termine dell'efficacia dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 e, sulla base degli esiti del monitoraggio, al termine dei successivi 7 giorni.

CAMPANIA

Ordinanza n.90 del 15 novembre 2020:

- **dal 16 novembre al 23 novembre:** sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria;
- dal 16 novembre al 29 novembre: restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori;
- con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;
- restano sospese le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, ivi comprese quelle concernenti le lezioni e/o l'attività formativa agli associati o iscritti (ad es., corsi di lingua straniera, di recitazione, di canto, danza, musica);
- si richiamano le Aziende del trasporto pubblico locale, di linea e non di linea, alla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al DPCM 3 novembre 2020;
- salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le disposizioni di cui al DPCM 3 novembre 2020;
- agli esercenti le attività consentite sul territorio regionale, è fatto obbligo, altresì, di rispetto dei protocolli di sicurezza vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

EMILIA ROMAGNA

Decreto n.178 del 24 settembre 2020: adozione per la definizione del livello minimo di misure che devono essere vigenti in tutti gli impianti sportivi nelle aree comuni, indipendentemente dalla disciplina praticata, del "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, in relazione allo svolgimento in sicurezza in impianti sportivi di attività comuni a tutte le discipline in Emilia-Romagna" (Allegato 1).

Decreto n.181 del 25 settembre 2020: le limitazioni strutturali ed emergenziali alla circolazione dei veicoli, previste a partire dal 1° ottobre 2020 dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria, trovino applicazione dal 11 gennaio 2021; le limitazioni strutturali ed emergenziali alla circolazione dei veicoli, previste dalle disposizioni normative regionali in materia

di tutela della qualità dell'aria vigenti, continuino a trovare applicazione dal 1° ottobre 2020 al 10 gennaio 2021.

Decreto n.202 del 23 ottobre 2020 - dal 23 ottobre fino al 31 gennaio 2021:

le amministrazioni pubbliche della Regione Emilia-Romagna possono: completare le prove concorsuali in svolgimento in Emilia Romagna ricorrendo a prove orali con modalità digitali a distanza anche se iniziate in presenza e non previste nei bandi; consentire, in alternativa, la partecipazione in presenza da parte dei candidati, dei componenti delle commissioni di concorso e degli operatori impegnati a garantire il loro svolgimento, alle prove orali, preselettive e scritte/pratiche dei concorsi pubblici già programmati in presenza e per le quali non risulti possibile procedere ad una organizzazione a distanza; consentire lo svolgimento a distanza di tutti i colloqui previsti all'interno di prove selettive non concorsuali anche se la modalità non è stata prevista negli avvisi pubblicati.

Decreto n.205 del 26 ottobre 2020 - dal 27 ottobre al 24 novembre:

- ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, statali e paritari, adottano, la didattica digitale integrata complementare alla didattica in presenza per gli studenti dei percorsi di studio e per gli iscritti ai percorsi di secondo livello dell'istruzione degli adulti, con criteri di rotazione fra le classi o fra gli studenti all'interno delle classi per non meno del 75% delle attività, garantendo il diritto alla didattica in presenza agli alunni con disabilità certificata; raccomandata l'applicazione dell'attività didattica in presenza prioritariamente nelle classi prime e quinte; fortemente raccomandato l'utilizzo della mascherina all'interno di tutte le classi della scuola primaria di secondo grado e della scuola secondaria di primo e secondo grado;
- possono proseguire in presenza i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale approvati dalla Regione e realizzati dagli Enti di formazione professionali accreditati. Le attività teoriche d'aula si svolgono ricorrendo anche alla didattica digitale integrata; sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio che prevedano trasferte, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate; le attività di "Formazione Professionale" possono proseguire nel rispetto di quanto previsto dalle Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020; sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi;
- in riferimento alla possibilità di effettuare test diagnostici rapidi per la ricerca degli anticorpi anti sars-cov-2 la popolazione prevista è estesa agli studenti dei percorsi di IeFP, al personale scolastico delle scuole, di ogni ordine e grado, e dei servizi educativi 0-3 anni, al personale dei enti di formazione professionale che erogano i percorsi di IeFP, oltre che ai nonni degli studenti che, pur non conviventi, partecipano all'accudimento degli stessi.

Decreto n.213 del 5 novembre 2020: revocato il Decreto n. 208 del 30 ottobre 2020 in quanto superato dalle norme nazionali.

Decreto n.216 del 12 novembre 2020 - dal 14 novembre al 3 dicembre:

- sempre obbligatorio l'uso della mascherina al di fuori dell'abitazione, con eccezione dei bambini con età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina; nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro, salvo quanto disposto dai vigenti protocolli o da misure più restrittive;
- consentito svolgere attività sportiva e motoria all'aperto, preferibilmente presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, e in ogni caso al di fuori delle strade e delle piazze del centro storico della città, nonché delle aree solitamente affollate;
- consentito l'accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone non autosufficienti o con difficoltà motorie ovvero minori di età inferiore a 14 anni;
- divieto su aree pubbliche o private di esercizio delle attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati, nonché di attività di vendita nei mercati contadini se non nei Comuni

nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda determinate condizioni minimali;

- vietato in ogni caso lo svolgimento di sagre e fiere di qualunque genere e di altri analoghi eventi;
- vietato lo svolgimento dei mercatini degli Hobbisti e dei mercatini per la vendita o esposizione di proprie opere d'arte ed opere dell'ingegno a carattere creativo e similari;
- in attesa di ulteriori e specifiche indicazioni da parte del Comitato Tecnico Scientifico nazionale, nelle scuole di primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) sono sospese le seguenti tipologie di insegnamento a rischio elevato: educazione fisica, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato;
- l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nella fascia oraria ricompresa dalle ore 15 alle ore 18, può essere svolta esclusivamente con consumazione su posti a sedere regolarmente collocati, sia all'interno che all'esterno dei locali;
- vietata la consumazione di alimenti e bevande all'aperto su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi e secondo le modalità di cui al punto precedente;
- i corsi di formazione, di qualunque genere o natura, organizzati da soggetti sia pubblici che privati possono svolgersi solo con modalità a distanza; fatta salva la specifica disciplina vigente in materia di Istruzione di ogni ordine e grado, Università e AFAM, Formazione professionale e regolamentata, Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e i percorsi realizzati dalle Fondazioni ITS;
- chiusi al pubblico nei giorni festivi e prefestivi le grandi e medie strutture di vendita, ovunque localizzate, nonché gli esercizi commerciali insediati nell'ambito di centri commerciali, di aree commerciali integrate e di poli funzionali, salvo che per la vendita di generi alimentari, per le farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole;
- nei giorni festivi altresì sospeso ogni tipo di attività di commercio, sia in sede fissa che su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari;
- sempre consentita e fortemente raccomandata la vendita con consegna a domicilio.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Ordinanza n.39 del 23 ottobre 2020 - dal 28 ottobre al 20 novembre: le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, devono adottare, per una quota non inferiore al 50% a livello di istituzione scolastica la didattica digitale integrata, in modalità alternata alla didattica in presenza; dal 28 ottobre 2020, le Università degli Studi di Trieste e di Udine e la Sissa di Trieste devono adottare, con il ricorso alle misure di flessibilità organizzativa e tenuto conto della differenziazione delle discipline, per una quota non inferiore al 60% degli iscritti, la didattica a distanza garantendo nelle rispettive sedi una compresenza di studenti non superiore al 40%. Sono esclusi dal contingentamento le attività laboratoriali, le attività di ricerca, il terzo livello della formazione e i master.

Ordinanza n.40 dell'8 novembre 2020 – dal 9 novembre:

applicazione delle disposizioni del DPCM 03 novembre 2020 e le relative linee guida di cui agli allegati “Allegato 15 (Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico)”, e “Allegato16 (Linee guida per il trasporto scolastico dedicato)”, comprese le disposizioni relative alla capienza e modalità di utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale automobilistico (urbano ed extraurbano), ferroviario tranviario, lagunare, costiero e marittimo, dei servizi transfrontalieri, nonché dei mezzi utilizzati per servizi di trasporto di persone non di linea compresi NCC, TAXI e quelli svolti mediante autobus, per i servizi di trasporto dedicato (scuolabus);

sospensione sino a nuova indicazione, dei servizi ferroviari transfrontalieri con la Slovenia.

Ordinanza n.42 del 14 novembre 2020: revocata l'ordinanza n. 41 del 12 novembre 2020, considerato che l'Ordinanza emanata dal Ministro della Salute comporta maggiori restrizioni rispetto all'Ordinanza n. 41 del Presidente della Regione.

LAZIO

Ordinanza n. 30 del 17 aprile 2020 - campagna di vaccinazione antinfluenzale e al programma di vaccinazione antipneumococcica per la stagione 2020-2020.

- obbligo di vaccinazione antinfluenzale per i Soggetti di età ≥ 65 anni e per Medici e personale sanitario, sociosanitario di assistenza, operatori di servizio di strutture di assistenza, anche se volontario;
- l'obbligo decorre dal 15 settembre 2020, previa acquisizione della disponibilità dei vaccini, e deve essere adempiuto entro il 31 gennaio 2021, salvo proroghe dettate dai provvedimenti di attuazione in relazione alla curva epidemica;
- la mancata vaccinazione per le persone con ≥ 65 anni, non giustificabile da ragioni di tipo medico, può comportare, a titolo di sanzione, l'impossibilità di prendere parte ad assembramenti presso centri sociali per anziani, case di riposo o altri luoghi di aggregazione;
- la mancata vaccinazione per Medici e personale sanitario, non giustificabile da ragioni di tipo medico, comporta l'inidoneità temporanea a far data dal 1° febbraio 2021, allo svolgimento della mansione lavorativa, nell'ambito della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente e correlata alla rivalutazione del rischio biologico a cura del datore di lavoro;
- introduzione di una forte raccomandazione per tutti i bambini di età compresa tra > 6 mesi e < 6 anni a sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale e potenziamento della logistica organizzativa per la sua effettuazione, anche attraverso il pieno coinvolgimento dei Pediatri di Libera Scelta;
- rafforzamento della raccomandazione alla vaccinazione anti-pneumococcica per i anziani e potenziamento della logistica organizzativa per la sua effettuazione;
- la Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria provvederà all'organizzazione, al coordinamento e alla gestione delle attività contemplate nella presente Ordinanza ed alla verifica dei risultati conseguiti.

Ordinanza n. 39 dell'8 maggio 2020:

- differita al termine di conclusione del periodo emergenziale la possibilità per la Regione di avvalersi del personale delle Aziende/Enti del SSR e di quello del "Gruppo di Audit Regionale per cluster di comunità da SARS - CoV-2" ai fini dell'accertamento dei requisiti minimi autorizzativi, di quelli ulteriori di accreditamento, nonché dell'ottemperanza a eventuali prescrizioni generali o specifiche dettate dalla Regione o dall'Azienda sanitaria;
- riattivazione delle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, subordinata al nulla osta della ASL territorialmente competente;
- tutte le persone provenienti da altre regioni per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza, devono dichiararlo al momento dell'ingresso in Regione Lazio, mediante compilazione e invio del questionario aggiornato "SONO NEL LAZIO", reperibile sul sito web della Regione Lazio;
- tali soggetti se non sono in grado di dichiarare che non hanno avuto contatti con persone affette da febbre o sintomi respiratori oppure hanno dichiarato di non avere osservato le regole di distanziamento sociale e di utilizzo dei Dispositivi di protezione, in caso di uscita durante i 14 giorni precedenti, oppure di aver avuto accesso, per qualsiasi motivo, in ospedali o case di cura nei 14 giorni precedenti, devono rispettare le misure previste di comunicazione; se invece presentano sintomatologia respiratoria o febbre $> 37,5^\circ$ o hanno avuto contatti con persone affette da COVID nei 14 giorni precedenti devono osservare le seguenti misure: rimanere nel proprio domicilio, indossare la mascherina e allontanarsi dagli altri conviventi, avvertire immediatamente il MMG/PLS e l'operatore di Sanità Pubblica, anche attraverso 800 118 800, scaricare la app LazioDoctor per Covid e compilare il questionario di valutazione iniziale per l'eventuale successiva telesorveglianza;
- i cittadini residenti o domiciliati in Regione Lazio che necessitano di certificazione di malattia INPS possono alternativamente: a) contattare il proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta che provvede a rilasciare certificazione di malattia; b) contattare, mediante n. telefonico (800 118 800) o in via telematica (app Lazio Doctor per Covid), il Dipartimento di Prevenzione che può aprire la procedura di isolamento;

- i residenti fuori regione o sprovvisti di medico di medicina generale o pediatra di libera contattano il Dipartimento di Prevenzione, territorialmente competente rispetto al luogo di isolamento, mediante n. telefonico (800 118 800) o in via telematica (app Lazio Doctor per Covid), che apre la procedura di isolamento e procede direttamente alla certificazione di malattia.

Ordinanza n. 62 del 2 ottobre 2020: dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino a nuova disposizione obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina nei luoghi all'aperto, durante l'intera giornata, fatte salve le ulteriori specifiche misure di sicurezza previste nelle linee guida e nei protocolli di settore vigenti e delle disposizioni nazionali vigenti; l'obbligo rimane escluso per i bambini al di sotto dei sei anni, per i portatori di patologie incompatibili con l'uso della mascherina e durante l'esercizio di attività motoria e/o sportiva.

Per perseguire in modo **efficace l'obiettivo di generale copertura vaccinale e di assicurare che il SSR possa fronteggiare l'aumento di domanda anche per le persone di età compresa tra 18-59 anni, una quota di 100.000 dosi vaccini, o ulteriore, deve essere resa disponibile alle Farmacie per:** a) garantire l'acquisto con oneri a carico del cittadino, secondo un prezzo uniforme di partecipazione che verrà all'uopo individuato, e previo rimborso alla Regione del costo sostenuto; b) consentire loro, in presenza dei requisiti e secondo modalità definite dalla Direzione Salute, oltre che la vendita, anche l'organizzazione di un servizio di somministrazione/inoculazione del vaccino con conseguente assunzione di responsabilità; in tal caso il prezzo verrà definito tenuto conto della maggiorazione generalmente corrisposta ai MMG/PLS; sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, sono definiti con atto della Direzione salute e integrazione socio-sanitaria in raccordo con l'Unità di crisi regionale le modalità di distribuzione tra le farmacie delle dosi vaccino, il prezzo uniforme di partecipazione per l'acquisto del vaccino ed il prezzo per il servizio di somministrazione/inoculazione, con onere a carico del cittadino; definiti, con atto a cura della Direzione salute e integrazione socio-sanitaria in raccordo con l'Unità di crisi regionale, il numero definitivo delle dosi vaccino, i requisiti e le modalità del servizio di somministrazione/inoculazione dello stesso.

Ordinanza Regione Lazio e Ministero Salute del 21 ottobre 2020:

- **dal 21 ottobre**, necessario incrementare la dotazione di posti letto dedicati all'assistenza di pazienti affetti da COVID-19, identificando strutture pubbliche e private ulteriori rispetto a quella già inserite nella rete COVID, anche parzialmente dedicate e provvedere all'ampliamento dei posti di quelle già inserite in rete, secondo la configurazione riportata nella tabella allegata alla presente ordinanza (All.1); alla Direzione Salute e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, in coordinamento con l'Unità di crisi regionale, è demandato il compito di provvedere alla definizione dei trasferimenti di attività tra nodi della rete, necessari all'attuazione del suo potenziamento come sopra ordinato, e conseguentemente al riassetto complessivo dell'attività assistenziale derivante dalle riconversioni di presidi, con correlata riallocazione, anche parziale, dei livelli di finanziamento assegnati; la Direzione Salute e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, in coordinamento con l'Unità di crisi regionale, disporrà l'eventuale e necessario adattamento dell'assetto complessivo dell'offerta assistenziale in linea con l'evoluzione dell'emergenza COVID-19
- **dal 23 ottobre per 30 giorni**, sul territorio della Regione, dalle ore 24:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative (a titolo esemplificativo il tragitto domicilio, dimora e residenza verso il luogo di lavoro e viceversa), gli spostamenti motivati da situazioni di necessità o d'urgenza, ovvero per motivi di salute. La sussistenza delle situazioni che consentono gli spostamenti in tale arco temporale incombe sull'interessato tenuto ad attestarlo con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 (All. 2).
- **dal 26 ottobre per 30 giorni**, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado incrementano il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari al cinquanta per cento degli studenti, con esclusione degli iscritti al primo anno; le Università incrementano il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari al settantacinque per cento degli

studenti iscritti, con esclusione delle attività formative che necessitano della presenza fisica o l'utilizzo di strumentazioni.

Ordinanza n. 64 del 28 ottobre 2020 - fino al 24 novembre:

- la dotazione di posti letto per fronteggiare l'emergenza COVID 19 allegata all'ordinanza del Ministro della salute adottata di concerto con il Presidente della Regione Lazio del 21 ottobre, verrà incrementata di ulteriori posti letto identificati dalla Direzione Salute;
- sul territorio della Regione, dalle ore 24:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative (a titolo esemplificativo il tragitto domicilio, dimora e residenza verso il luogo di lavoro e viceversa), gli spostamenti motivati da situazioni di necessità o d'urgenza, ovvero per motivi di salute; la sussistenza delle situazioni che consentono gli spostamenti in tale arco temporale incombe sull'interessato tenuto ad attestarlo con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445;
- le Università programmano il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari al settantacinque per cento degli studenti iscritti, con esclusione delle attività formative che necessitano della presenza fisica o l'utilizzo di strumentazioni; si demanda alla Direzione salute, in coordinamento con l'unità di crisi, l'adozione di specifico protocollo regionale per la gestione dei tirocini degli studenti di ambito sanitario assistenziale.

Ordinanza n. 65 del 5 novembre 2020 – dal 6 novembre:

- approvate le Linee di indirizzo regionali relative al “Percorso assistenziale del paziente affetto da COVID-19” (All. 1) che dettano indirizzi omogenei di presa in carico dei pazienti con malattia COVID-19 in ambito extraospedaliero;
- rete ospedaliera ridefinita secondo le Azioni di FASE VIII previste dal documento allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (All. 2), che illustra il percorso e la specifica dei posti letto che le strutture sanitarie pubbliche e private sono tenute a mettere a disposizione del SSR per fronteggiare l'emergenza e prevenire il fenomeno del sovraffollamento;
- **disposta la sospensione delle attività in elezione (ad eccezione degli interventi in classe A e B e quelli collegati all'assistenza oncologica) per tutte le strutture coinvolte nella rete dell'emergenza o comunque coinvolte nella gestione dei pazienti COVID-19;** le stesse avranno modo di gestire le liste d'attesa avvalendosi delle altre strutture sanitarie, anche private accreditate;
- disposta l'integrazione della distribuzione dei vaccini da parte delle Farmacie anche ai soggetti dai 6 ai 17 anni, senza condizioni di rischio per patologia;
- con riferimento alla procedura per il recupero dell'evasione dei ticket sanitari di specialistica ambulatoriale e farmaceutica si dà mandato alle Aziende Sanitarie Locali di provvedere all'interruzione del termine di prescrizione;
- la Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria per il tramite della Cabina di Regia per il reclutamento straordinario del personale, in coordinamento con l'unità di crisi regionale, avvia le procedure per il reclutamento straordinario dei medici specializzandi;
- in linea con quanto previsto dall'ACN per i rapporti con i MMG e i PLS l'accertamento per l'identificazione rapida dei focolai, l'isolamento dei casi e l'applicazione delle misure di quarantena, nelle more della sottoscrizione dell'accordo integrativo regionale, previsto che i MMG e i PLS procedono all'esecuzione dei test antigenici presso i propri studi, dispongono per i soggetti risultati positivi al Covid -19, il periodo di inizio e fine dell'isolamento e per i contatti stretti di soggetti risultati positivi al Covid-19, il periodo di inizio e fine della quarantena;
- disposto lo sgravio delle attività dell'IRCCS Lazzaro Spallanzani **sospendendo le attività ambulatoriali.**

Ordinanza n. 66 del 13 novembre 2020 – dal 13 novembre al 30 novembre:

- chiuse nei giorni festivi e prefestivi le grandi strutture di vendita, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, le farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole;

- chiuse nei giorni festivi, su aree pubbliche o private, sono chiuse le attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati, con la sola eccezione delle attività dirette alla vendita di generi alimentari; sono altresì chiusi i mercatini degli hobbisti e i mercatini per la vendita o esposizione di proprie opere d'arte ed opere dell'ingegno a carattere creativo e similari;
- le attività commerciali escluse dalle chiusure previste dalla presente ordinanza ovvero dalle chiusure stabilite dal DPCM del 3 novembre 2020, sono comunque tenute a garantire: a. sorveglianza per verificare il rispetto delle distanze interpersonali e il divieto di assembramento; b. modalità di contingentamento/scaglionamento degli ingressi, allo scopo di assicurare i limiti numerici di presenza di clienti e addetti; c. le misure di sicurezza e prevenzione individuate nel citato DPCM del 3 novembre.

Ordinanza n. 67 del 14 novembre 2020 – dal 14 novembre al 30 novembre:

Rettifica dell'Ordinanza n.66 del 13 novembre 2020:

- nei giorni festivi e prefestivi chiuse le grandi strutture di vendita indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, e comunque qualsiasi attività commerciale con una superficie di vendita superiore a 2.500 metri quadrati; fatte salve le attività commerciali dirette alla vendita di generi alimentari, le farmacie, parafarmacie, le tabaccherie ed edicole;
- nei giorni festivi, su aree pubbliche o private, sono chiuse le attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati, con la sola eccezione delle attività dirette alla vendita di generi alimentari; sono altresì chiusi i mercatini degli hobbisti e i mercatini per la vendita o esposizione di proprie opere d'arte ed opere dell'ingegno a carattere creativo e similari;
- le attività commerciali escluse dalle chiusure previste dalla presente ordinanza ovvero dalle chiusure stabilite dal DPCM del 3 novembre 2020, sono comunque tenute a garantire: a. sorveglianza per verificare il rispetto delle distanze interpersonali e il divieto di assembramento; b. modalità di contingentamento/scaglionamento degli ingressi, allo scopo di assicurare i limiti numerici di presenza di clienti e addetti; c. le misure di sicurezza e prevenzione individuate nell'allegato 9 del citato DPCM del 3 novembre 2020

LIGURIA

Ordinanza n. 48 del 20 luglio 2020 - fino alla cessazione dello stato di emergenza:

adozione delle "Indicazioni operative per la gestione di sicurezza e salute nei cantieri di opere pubbliche in emergenza Covid-19" allegate e parte integrante del presente atto; tali indicazioni costituiscono indirizzo alle stazioni appaltanti della Liguria per la gestione dei cantieri di opere pubbliche e forniscono altresì orientamento per appalti di servizi pubblici.

Ordinanza n. 53 del 10 agosto 2020: riconoscimento alle Asl della facoltà di conferire incarichi di emergenza sanitaria territoriale a medici che frequentano il corso di formazione.

Ordinanza n. 66 del 3 ottobre 2020: autorizzazione provvisoria a La Villa Spa della RP di Spotorno (SV).

Ordinanza n. 70 del 15 ottobre 2020: modalità smaltimento rifiuti urbani.

Ordinanza n. 73 del 25 ottobre 2020 – dal 27 ottobre al 24 novembre:

- le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, adottano con il ricorso alle misure di flessibilità organizzativa, per una quota non inferiore al 75%, la didattica digitale integrata, in tutte le classi in modalità alternata alla didattica in presenza (escluse le prime classi di ogni tipologia);
- vietate le manifestazioni pubbliche;
- chiusura esercizi nel comune di Genova.

Ordinanza n. 75 del 28 ottobre 2020: reiterate le misure dell'Ordinanza n.70 sullo smaltimento rifiuti urbani.

Ordinanza n. 76 del 29 ottobre 2020 - dal 27 ottobre al 24 novembre: trasporto pubblico – riempimento al 60% dei posti consentiti.

Ordinanza n. 78 del 5 novembre – dal 6 novembre al 3 dicembre:

- recepito il DPCM 3 novembre 2020;
- didattica digitale integrata al 100% per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado.

Ordinanza n. 79 del 10 novembre: Riconoscimento di una quota minima giornaliera pari al 30% dei posti letto ai soggetti gestori strutture sociosanitarie residenziali extraospedaliere.

Ordinanza n. 80 del 10 novembre – dall'11 novembre al 25 novembre: preso atto applicazione delle misure di cui all'art. 2 del DPCM 3 novembre 2020; abrogati gli articoli 2 e 9 della ordinanza n. 78.

LOMBARDIA

Valgono le disposizioni del DPCM 3 novembre 2020, l'Ordinanza del Ministero della Salute 4 novembre 2020 e la Circolare del Ministero dell'Interno del 7 novembre 2020.

Cessano quindi contestualmente di avere effetto le precedenti ordinanze del Presidente della Regione.

MARCHE

Ordinanza n.38 del 22 ottobre 2020- dal 25 ottobre: nuove modalità smaltimento rifiuti.

Ordinanza n.40 del 31 ottobre 2020– dal 3 novembre al 24 novembre: le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie adottano la didattica digitale integrata al 100%.

Ordinanza n.41 del 2 novembre 2020– dal 4 novembre al 4 dicembre: disposizioni in tema di formazione professionale e di attività didattica nelle Università, e di trasporto pubblico regionale

Ordinanza n.42 del 5 novembre 2020– dal 6 novembre al 4 dicembre:

- ulteriori disposizioni per le attività didattiche nei corsi di studio universitari;
- raccomandato l'utilizzo del lavoro agile.

MOLISE

Ordinanza n.46 del 2 novembre 2020:

obbligo al Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR molisano, dott. Angelo Giustini, di porre in essere entro dieci giorni dalla notificazione del presente provvedimento ogni atto di propria competenza ritenuto necessario ed opportuno per l'approvazione di un protocollo regionale contenente disposizioni in ordine all'utilizzo da parte dei medici di Medicina Generale e dei pediatri di libera scelta, dei tamponi antigenici rapidi durante l'attività ambulatoriale domiciliare a favore dei propri assistiti e alle connesse procedure da porre in essere.

Ordinanza n.47 del 4 novembre 2020 - dal 5 novembre al 3 dicembre:

- tutti gli individui che alla data di adozione del presente provvedimento hanno soggiornato per più di 48 ore negli ultimi 10 giorni nel territorio delle Regioni di cui agli allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020 hanno l'obbligo, una volta giunti nel territorio della regione Molise:
 - di comunicare, entro due ore, tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta ovvero al Dipartimento di Prevenzione mediante mail all'indirizzo covid@asrem.org, le proprie generalità;
 - di osservare, salvo diversa disposizione da parte del competente servizio regionale di sanità pubblica, quarantena obbligatoria, mantenendo la stessa per 10 giorni;
 - di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
 - di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
 - in caso di comparsa di sintomi, darne immediata comunicazione;
- tali disposizioni non si applicano nei confronti di coloro che si limitino a transitare per il territorio regionale del Molise al solo fine di raggiungere altre regioni o che vi permangano per comprovate ragioni di lavoro o di salute, nonché nei confronti degli individui che siano sottoposti, con esito negativo, a tampone molecolare o anche antigenico, nelle 72 ore precedenti l'ingresso nel territorio molisano, con obbligo di inviare, alla mail sopra citata scansione del relativo referto;
- obbligo ai gestori dei servizi di trasporto che espletano il proprio servizio anche sul territorio della regione Molise di comunicare all'autorità sanitaria territorialmente competente, attraverso l'indirizzo mail sopra riportato, entro le 24 ore successive, i nominativi dei soggetti che abbiano usufruito del servizio di trasporto, indicando la relativa intera tratta di percorrenza.

Ordinanza n.48 del 14 novembre 2020 - dal 14 novembre al 3 dicembre:

All'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza n. 47 del 4 novembre 2020 le parole comprese tra "Tutti" e "Molise" sono sostituite dalle seguenti parole: "Tutti gli individui che, successivamente alla data di adozione della presente ordinanza, soggiornino per più di 48 ore nel territorio delle Regioni classificate, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 e 3 del DPCM del 3 novembre 2020, con scenario di tipo 3 e di tipo 4 hanno l'obbligo, una volta giunti nel territorio della regione Molise".

PIEMONTE

Decreto n.102 del 2 ottobre 2020 – dal 3 ottobre: Misure da adottare in prossimità dei plessi scolastici e nell'ambito del trasporto scolastico. Obbligo a tutti i cittadini nelle fasi di entrata e di uscita di utilizzare idonee protezioni delle vie respiratorie in tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse, nonché in tutti i luoghi di fermata, attesa, salita e discesa del trasporto pubblico scolastico; l'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico, l'igiene costante e accurata della mani) che restano invariate e prioritarie.

Decreto n.127 del 6 novembre 2020 – fino al 3 dicembre:

- dal 6 novembre cessata anticipatamente l'efficacia dei Decreti nn. 120 e 123;
- le attività commerciali al dettaglio consentite si svolgono, nel rigoroso rispetto del D.P.C.M. 3 novembre 2020 e delle schede tecniche contenute nelle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" allegate sub 1 al presente provvedimento;
- resta ferma la chiusura di qualunque esercizio di vendita al dettaglio e di servizi alla persona – anche tramite apparecchi automatici purché non riservati alla rivendita di generi di monopolio – dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo, salva l'attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti;
- nelle giornate festive e prefestive chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione dei punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
- tali disposizioni non si applicano a farmacie, parafarmacie, studi medici e presidi sanitari;
- consentita l'attività dei servizi di ristorazione per il solo asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; sempre consentita la consegna a domicilio;
- consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale;
- consentite le attività inerenti ai servizi alla persona ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020;
- le attività delle strutture ricettive sono esercitate nel rigoroso rispetto della scheda tecnica "Attività ricettive" contenuta nelle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative";
- consentito l'accesso ai locali di qualsiasi attività tuttora sospesa per lo svolgimento di lavori, di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché per la ricezione in magazzino di beni e forniture;
- consentito l'accesso agli Uffici Giudiziari fino a cessazione dell'emergenza, previa rilevazione della temperatura corporea, con l'obbligo per chiunque di indossare protezioni delle vie respiratorie dal momento dell'ingresso e fino all'uscita;
- l'attività degli uffici pubblici, ivi compresa quella giudiziaria, aperta al pubblico deve essere svolta nel rigoroso rispetto della scheda tecnica "Uffici aperti al pubblico";
- i Dipartimenti di Prevenzione della Regione Piemonte possono segnalare l'opportunità di adottare provvedimenti di carattere restrittivo alle singole Amministrazioni comunali;
- le strutture residenziali socioassistenziali sono tenute ad accreditarsi tempestivamente sulla piattaforma regionale "COVID-19 – Gestione RSA" al fine di comunicare idonee informazioni sulla situazione sanitaria della struttura e le aziende sanitarie competenti territorialmente devono vigilare sul corretto adempimento di tale obbligo;
- confermata l'attività della Unità di crisi fino al 31 gennaio 2021 e organizzata in modalità H24.

PROV.TRENTO

Ordinanza n. 196660 del 3 aprile 2020: Proroga termini di versamento in materia di entrate tributarie ed extratributarie degli enti locali.

DGP n. 656 del 16 maggio 2020: approvazione del documento “REPORT COVID-19: LA MALATTIA” parte integrante della delibera.

Ordinanza n. 411120 del 15 luglio 2020 - dal 15 luglio fino al 3 dicembre:

- obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie tramite mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; non sono soggetti all'obbligo di indossare la mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina;
- confermato l'obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro tranne per le persone “conviventi”, inteso tale termine in senso atecnico ed estensivo, ossia quali persone che abbiano tra loro rapporti di frequentazione abituale e non siano necessariamente coabitanti;
- applicazione delle di cui alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 9 luglio 2020 (ovvero DPC 14 luglio), nei casi in cui non siano previste misure specifiche regionali.

Ordinanza n. 422780 del 17 luglio 2020 – dal 17 luglio fino al 3 dicembre: ulteriori disposizioni su: servizio a buffet, utilizzo impianti a fune, luoghi di riparo in montagna, ristorazione.

Ordinanza n. 619122 dell'8 ottobre 2020: prorogata fino al **31 gennaio 2021** l'efficacia di quelle misure dettate con le precedenti ordinanze nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, qualora per le stesse non sia stata fissata alcuna data di efficacia temporale e le medesime non siano state esplicitamente modificate o superate.

Ordinanza n. 659641 del 26 ottobre 2020 – dal 26 ottobre al 3 dicembre:

- recepito il DPCM 24 ottobre 2020;
- divieto di incontro oltre le 6 persone;
- sospese le attività delle bande musicali e dei cori;
- divieto di accesso alle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali per visite a parenti o conoscenti;
- possibilità di accedere agli uffici aperti al pubblico e agli ambulatori dei MMG previo appuntamento;
- sospese le attività in presenza nei centri per anziani e assimilati;
- i sindaci possono disporre chiusura di strade e piazze nei centri urbani;
- sospese le attività di commercio al dettaglio nelle giornate di domenica, ad eccezione di farmacie, edicole e tabaccherie;
- raccomandato alle persone con più di 70 anni di limitare i contatti sociali;
- favorito il lavoro agile.

Ordinanza n. 668269 del 28 ottobre 2020: sostituito protocollo su ristorazione di cui all'Ordinanza del 26 ottobre.

Ordinanza n. 677388 del 30 ottobre 2020:

- dal 2 novembre, l'ASP nell'ambito dell'esecuzione del test molecolare acquisisce dichiarazione di assunzione circa il rispetto della quarantena in caso di esito positivo;
- raccomandazione a tutta la popolazione di evitare ogni occasione di contatto e di rimanere a casa il più possibile.

Ordinanza n. 678682 del 1° novembre 2020: dal 2 novembre 2020, a parziale modifica dell'ordinanza n.659641 in materia di “attività dei servizi di ristorazione” e di “palestre” rinviando a quanto previsto dal Dpcm 24 ottobre 2020; confermate le altre disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 qualora non esplicitamente modificate o superate.

Ordinanza n. 53 prot .696090 del 5 novembre 2020 – dal 5 novembre al 3 dicembre:

- sul territorio provinciale si applicano le disposizioni introdotte dal DPCM 3 novembre 2020, e del DL 33/2020, convertito in L. 74/2020;

- il Sindaco e il Presidente della Provincia possono disporre, per quanto di competenza e nella più ampia concertazione e collaborazione con il Commissario del Governo per la Provincia di Trento e l' Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari , la chiusura al pubblico, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, di strade e piazze nei centri urbani laddove si possano creare occasioni di assembramento; in caso di chiusura è fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;
- in materia di sospensione di convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza, si dispone che i corsi di formazione pubblici o privati, compresi quelli in cui si riconoscono crediti formativo-professionali, possano essere svolti solo con modalità a distanza;
- proroga fino al 30 giugno 2021 dell'autorizzazione all'uso dei defibrillatori conseguita da parte del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico;
- reiterato l'obbligo di utilizzo della mascherina di protezione delle vie respiratorie di cui all'ordinanza n. 635226/1, secondo cui l'obbligo di indossare la mascherina, sui trasporti pubblici locali e per la durata del viaggio, sussiste anche per i bambini nella fascia d'età 3-6 anni;
- nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
- prorogata fino al 3 dicembre 2020 l'efficacia delle misure dettate con le ordinanze del Presidente della Provincia n. 659641, n. 411120 e n. 422780;
- fortemente raccomandato alle persone con più di 70 anni: di limitare i contatti sociali esclusivamente alle sole strette convivenze o ai soggetti che si prendono cura della loro persona, di evitare laddove non strettamente indispensabili i contatti con persone di età inferiore ai 30 anni, di evitare la partecipazione a eventi/funzioni/celebrazioni ancorché attualmente consentiti, di rispettare rigorosamente in tutti i contesti le regole fondamentali per evitare il contagio; di sospendere ovvero limitare ai casi strettamente necessari le attività sociali; agli studenti e ai lavoratori pendolari che si rechino fuori dai propri territori comunali di residenza o di domicilio, di limitare gli spostamenti al solo tragitto casa- scuola/università o casa-lavoro, prestando particolare attenzione al rispetto delle norme sul distanziamento sociale.

Ordinanza n. 54 del 14 novembre 2020 – dal 16 novembre al 3 dicembre:

- obbligatorio l'uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie al di fuori dell'abitazione, con eccezione dei bambini con età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro, salvo quanto disposto da specifiche previsioni; sui trasporti pubblici locali e per la durata del viaggio, resta confermato altresì l'obbligo di indossare la mascherina anche per i bambini nella fascia di età 3-6 anni;
- consentito svolgere l'attività sportiva o attività motoria all'aperto e preferibilmente presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività; in ogni caso tali attività devono essere svolte al di fuori delle strade e delle piazze dei centri storici della città e delle località turistiche solitamente affollate;
- consentito l'accesso agli esercizi commerciali di vendita ad una persona per nucleo familiare o per nucleo di soggetti conviventi, salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni;
- consentita l'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata, nei Comuni nei quali sia adottato dai Sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti; tale piano deve contenere determinate condizioni minimali;
- vietata la consumazione di alimenti e bevande all'aperto, su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi;

- in tutti i pubblici esercizi, compresi quelli in cui si esercitano attività di ristorazione: il tempo di permanenza nel locale deve essere massimo di 1 ora e 30 minuti; i tavoli nelle aree di somministrazione dovranno essere posizionati in modo che la distanza tra il dorso di una sedia e il dorso dell'altra sedia, sia maggiore di 1 mt e che i clienti siano rivolti l'uno verso l'altro e siano distanziati da almeno 1 metro, salvo per i soggetti conviventi; il rapporto persone/superficie deve essere di 4 persone per 10 mq rispetto alla superficie adibita alla zona di consumazione; il buffet non è consentito; i menù cartacei individuali, giornali, le riviste e i libri di carta non dovranno essere messi a disposizione dei clienti; l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nella fascia oraria ricompresa dalle ore 15 fino alla chiusura dell'esercizio, può essere svolta esclusivamente con consumazione su posti a sedere regolarmente collocati, sia all'interno che all'esterno dei locali, e in ogni caso nel rispetto dei protocolli di settore; l'asporto deve essere effettuato solo su prenotazione ed è possibile accedere nella zona di consegna 1 solo cliente alla volta;
- tali prescrizioni non si applicano alle attività di ristorazione svolte all'interno delle strutture ricettive per i clienti che alloggiano in dette strutture, per le quali attività continuano ad applicarsi quanto prescritto in materia dai protocolli/linee guida ad oggi vigenti e dal Dpcm 3 novembre 2020;
- in tutti i luoghi di culto deve essere rispettata la distanza interpersonale di 2 metri, nel rispetto della capienza massima prevista dai protocolli statali e dalle misure provinciali;
- nei giorni di domenica, prefestivi e festivi sono adottate le seguenti limitazioni: a) nei giorni prefestivi (compresi i giorni di sabato) le grandi e medie strutture di vendita (e strutture equiparate), sia con un esercizio unico, sia con più esercizi comunque collegati, ivi compresi i centri commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, i presidi sanitari, le tabaccherie e le edicole; b) nei giorni festivi è vietato l'esercizio dell'attività commerciale, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, i presidi sanitari, le tabaccherie e le edicole, fatta salva per tutti gli esercizi la consegna a domicilio di beni alimentari e non; c) nelle festività domenicali, in aggiunta al quanto previsto alla precedente lett. b), è vietata anche la vendita di generi alimentari;
- nei Comuni in cui il tasso di contagio da Covid-19 è superiore al 3% della popolazione residente, così come attestato dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, a partire dal giorno successivo alla comunicazione di tale dato al Sindaco del Comune interessato da parte del Presidente della Provincia, si applicano le misure di cui all'art. 3, comma 4, del Dpcm 3 novembre 2020; a differenza di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, lett. f) del predetto Dpcm, si dispone nei predetti Comuni lo svolgimento in presenza anche del secondo e del terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado;
- specificato che, qualora nei vari protocolli/linee guida anti-Covid19 attualmente vigenti nei vari settori, si preveda la misura che le persone provenienti da "zone a rischio" non possano accedere ai vari luoghi di lavoro o ad attività varie, tale misura non si applica ai residenti dei Comuni di cui al presente punto, per i quali in tema di spostamento vale quanto previsto nell'allegato 1 alla presente; nei Comuni di cui al punto precedente si applicano, oltre alle misure di cui all'art. 3, comma 4, del Dpcm 3 novembre 2020, anche le ulteriori misure disposte dagli altri articoli del medesimo Dpcm e le misure della presente ordinanza;
- le misure di cui ai due punti precedenti sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni;
- fortemente raccomandato ai soggetti sopra i 70 anni di evitare centri di possibile aggregazione e di usufruire dei servizi domiciliari forniti da "restoacasapassoio"; se intendano per necessità recarsi presso esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita, di recarsi presso gli stessi nelle prime 2 ore di apertura e si raccomanda altresì agli esercenti di invitare, senza alcun obbligo, i soggetti più giovani ad usufruire dell'esercizio dopo le prime 2 ore di apertura.

Ordinanza n. 55 del 14 novembre 2020 – fino al 3 dicembre: disposizioni in materia di controllo del cinghiale, proroga dell'iscrizione all'albo provinciale per i maestri di sci e corsi di formazione.

PROV.BOLZANO

Legge Prov.le n. 4 dell'8 maggio 2020 - dall'8 maggio: ripresa graduale delle libertà di movimento delle cittadine e dei cittadini, delle attività economiche e delle relazioni sociali, compatibilmente con le misure di contrasto alla diffusione del virus.

La Giunta provinciale è autorizzata a mettere a disposizione dei lavoratori a contatto con il pubblico e della popolazione una protezione delle vie respiratorie.

Per le disposizioni in materia di ingresso in Italia e per i transiti e i soggiorni di breve durata in Italia e per le ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità si applicano le norme statali emergenziali in vigore.

- divieto di assembramento, obbligo di distanziamento interpersonale di sicurezza e utilizzo, da parte degli adulti e dei bambini in età scolare, protezioni delle vie respiratorie in tutti i casi in cui vi sia la possibilità di incontrare altre persone con le quali non si convive;
- i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C rimangono presso il proprio domicilio, evitano i contatti sociali e contattano il proprio medico di famiglia o l'ufficiale sanitario; i soggetti sottoposti alla misura della quarantena e/o risultati positivi al virus SARS-CoV-2 hanno il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora, tranne che per effettuare una visita medica;
- attività sportiva e attività motoria svolte rispettando la distanza di sicurezza e osservando le misure di cui all'allegato A;
- coltivazione di superfici agricole e orti, cura del bosco, caccia, pesca e cura degli animali addomesticati e del bestiame si svolgono assumendo idonee misure di sicurezza;
- per gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, si applicano le norme statali;
- per tutto il periodo in cui perdura lo stato di emergenza non si dà luogo a eventi o manifestazioni pubbliche che comportino la partecipazione di più persone, ad eccezione degli eventi ecclesiastici o religiosi;
- tutte le attività economiche devono assicurare un adeguato rapporto tra superficie e persone, e ingressi in modo dilazionato e rispettare le misure di cui all'allegato A;
- possibilità di disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali applicando comunque la normativa statale;
- i sindaci altoatesini, nell'ambito delle proprie competenze, possono adottare misure ulteriori e più restrittive, in ragione delle situazioni di rischio rilevate;
- istituita una commissione di esperti ed esperte, quale organo tecnico consultivo della Provincia per effettuare il monitoraggio costante dell'andamento della curva del contagio da virus SARS-COV-2 e proporre, in caso di ripresa del numero dei contagi, l'adozione di idonei provvedimenti, inclusa la sospensione delle attività riaperte dalla presente legge.

Ordinanza n. 48 del 23 ottobre 2020: le Commissioni edilizie comunali svolgono le funzioni delle Commissioni comunali per il territorio ed il paesaggio fino al 31 dicembre 2020, e comunque fino alla nomina dei componenti di tali commissioni da parte dei Consigli comunali; fino al 31 dicembre vengono applicate determinate norme.

Ordinanza n. 68 dell'8 novembre 2020 - dal 9 novembre al 29 novembre - in tutti i Comuni dell'Alto Adige:

- vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori comunali, salvo per comprovate esigenze lavorative, per motivi di salute o per situazioni di necessità o urgenza; comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui la stessa è consentita, e la fruizione dei servizi di assistenza alla prima infanzia; consentito il rientro presso il domicilio, l'abitazione o la residenza propri o del partner;
- all'interno del territorio comunale sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità o d'urgenza; comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui la stessa è consentita, e la fruizione dei servizi di assistenza alla prima infanzia;

- per gli spostamenti consentiti gli interessati hanno l'onere di comprovare la sussistenza delle situazioni che consentono lo spostamento con la presentazione di un'autodichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione; altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale;
- i Sindaci possono disporre con misure proprie ulteriori precisazioni in relazione agli spostamenti consentiti all'interno del territorio comunale;
- sospensione di tutti i servizi alla persona, ad eccezione di lavanderie e pompe funebri;
- sospese le attività commerciali al dettaglio, anche situate nei centri commerciali, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e per quelle che vendono generi di prima necessità individuate nell'allegato 1, che restano comunque chiuse la domenica e nei festivi. Farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccai sono esentati dalle restrizioni di cui al primo periodo. Nell'ambito delle attività commerciali al dettaglio sospese è ammessa la vendita a distanza o con consegna a domicilio;
- obbligo, nei locali pubblici e in quelli aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo;
- i mercati sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta;
- sospese le attività della ristorazione indipendentemente dal tipo di licenza o dall'attività in concreto esercitata; rimane possibile, dalle ore 5.00 alle ore 20.00, la vendita da asporto e la vendita con consegna a domicilio;
- vietata la consumazione di pasti e bevande negli spazi pubblici all'aperto; possono proseguire le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscano il rispetto delle misure di sicurezza in essere;
- aperte le aree di servizio site su autostrade e superstrade;
- le strutture ricettive situate nel territorio provinciale non accettano nuovi ospiti in entrata, salvo il personale sanitario impiegato nell'emergenza, quello reclutato dalla protezione civile, e in generale coloro che soggiornano nel territorio della Provincia di Bolzano per motivi di lavoro;
- fermo restando lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza;
- sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università, degli istituti di formazione professionale, delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza e fatti salvi i casi eccezionali espressamente autorizzati nell'ambito della formazione professionale nel settore sanitario;
- sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate, le uscite didattiche, i campi scuola e le gite, comunque denominate e organizzate da enti scolastici o non scolastici;
- qualora un dirigente scolastico sia a conoscenza del risultato positivo del test al COVID-19 di un alunno, di un docente o di un collaboratore all'integrazione della rispettiva scuola, adotta, sulla base delle informazioni a sua disposizione, in attesa delle istruzioni fornite dall'Azienda Sanitaria, le misure organizzative per passare dall'insegnamento in presenza alla didattica a distanza e, se necessario, avvia la sanificazione;
- qualora un direttore della scuola dell'infanzia venga a conoscenza del risultato positivo del test al COVID-19 di un bambino, di un collaboratore pedagogico o di un collaboratore all'integrazione, egli dispone, sulla base delle informazioni a sua disposizione, e in attesa delle istruzioni fornite dall'Azienda Sanitaria, la sospensione dell'attività pedagogica in presenza e, se necessario, avvia la sanificazione;
- le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate ad adottare tutte le misure organizzative idonee sia ad assicurare la massima applicazione possibile di lavoro agile; nell'ambito delle

Pubbliche Amministrazioni le riunioni si svolgono esclusivamente in modalità a distanza, salvo motivate ragioni;

- obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione privata e in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli previsti per la scuola e per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dai predetti obblighi per coloro che stanno svolgendo attività sportiva, per i bambini di età inferiore a sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;
- obbligo di mantenere una distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro, fatte salve le eccezioni espressamente previste;
- vietato ricevere nelle abitazioni private persone diverse dai conviventi, salvo per esigenze lavorative o situazioni di necessità;
- nell'ambito del trasporto pubblico locale (tra cui autobus, treni, impianti a fune), i mezzi di trasporto possono essere utilizzati fino al 50% della loro capienza ordinaria; la popolazione si avvale del trasporto pubblico locale solo per casi di assoluta necessità, o per esigenze lavorative, di salute o di studio; ove possibile si raccomanda di preferire mezzi di trasporto privati;
- consentito lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche soltanto in forma statica e nell'osservanza delle misure di sicurezza; in ogni caso vietata, sia nei luoghi chiusi che all'aperto, la somministrazione di cibo e bevande;
- salva la possibilità dei sindaci di disporre con proprie misure ulteriori limitazioni, l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rispetto del divieto di assembramento, della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e dell'obbligo di portare le protezioni delle vie respiratorie; consentito l'accesso dei minori, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa;
- sospesi tutti gli eventi organizzati aperti al pubblico di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, formativo, ludico, sportivo, e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato;
- sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri luoghi accessibili al pubblico;
- sospese le prove e le esibizioni di cori e bande;
- chiusi al pubblico i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, ivi compresi i centri di formazione permanente; le biblioteche possono svolgere per il pubblico esclusivamente l'attività di prestito;
- sospesi convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono in assenza di pubblico;
- si raccomanda che le attività professionali nel settore privato siano svolte mediante la modalità di lavoro agile;
- sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche; vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose; vietate le sagre e le fiere di qualunque genere;
- sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento;
- sospesi i concorsi ed esami che non possano tenersi in modalità a distanza;
- sospese le attività di palestre, centri fitness, piscine, centri natatori e centri sportivi comunque denominati;
- indipendentemente dalla disciplina sportiva, le sessioni di allenamento organizzate sono consentite esclusivamente ad atlete e atleti che nell'anno corrente partecipano a campionati e/o competizioni internazionali o nazionali;
- gli impianti nei comprensori sciistici possono essere utilizzati solo per gli allenamenti;

- sospese le attività dei centri benessere e dei centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, solo ed esclusivamente per tali attività;
- restano garantiti, nel rispetto dei protocolli in essere, i servizi bancari, finanziari, assicurativi;
- l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e rispettare la distanza di almeno un metro; le celebrazioni religiose si svolgono nel rispetto dei protocolli;
- divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa e nei corridoi dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto; l'accesso dei visitatori alle strutture sociali e sociosanitarie ha luogo in base a specifici protocolli che determinano le misure per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori;
- per la durata dello stato di emergenza la Provincia può mettere a disposizione dei Comuni o di gestori incaricati dai Comuni, in forma gratuita, immobili o parti di immobili, propri o di terzi, da destinare alla gestione di servizi per persone prive di dimora;
- revocate le ordinanze nn. 63, 64, 65, 66 e 67.

Ordinanza n. 69 del 12 novembre 2020 – fino al 29 novembre:

- sospese tutte le attività economiche, ad eccezione di:
 - attività ammesse in base all'ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 68 dell'8.11.2020;
 - attività indicate nell'allegato 1;
 - attività la cui interruzione possa pregiudicare la ripresa della produzione o la fornitura di prodotti necessari per il mantenimento della filiera essenziale di sistema;
 - altre attività elencate nelle seguenti disposizioni;
- tutte le attività ammesse sono soggette all'obbligo di evitare ogni contatto con il cliente, salvo nel settore sociale e sociosanitario e per gli atti legali e amministrativi per cui è richiesta dalla legge la presenza;
- oltre alle misure già in vigore, sono previste le seguenti prescrizioni ulteriormente restrittive, che devono essere integrate in eventuali protocolli di sicurezza: a) al fine di ridurre il numero di persone, deve essere applicata la regola del 1/10; b) vengono incentivate le operazioni di pulizia e sanificazione di luoghi di lavoro; c) può essere impiegato solo il personale che partecipi ai "corona-screening" organizzati dal Servizio Sanitario provinciale;
- le attività produttive negli stabilimenti possono essere esercitate esclusivamente per il completamento di prodotti già ordinati, senza alcun contatto con il cliente e nel rispetto delle misure di sicurezza;
- le attività professionali attuano il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per collaboratrici e collaboratori per le attività che possono essere svolte al in modalità a distanza;
- restano consentite le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività consentite da questa ordinanza, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146;
- **consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci**, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari;
- consentite le attività a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto o un pericolo di incidenti;
- chiusi tutti i cantieri, ad esclusione dei seguenti: opere necessarie ad assicurare la fornitura di servizi pubblici essenziali alla popolazione e di quelli di interesse nazionale ed europeo i cantieri di costruzione di infrastrutture pubbliche; cantieri per il ripristino degli impianti colpiti da danni o malfunzionamenti, nonché tutti i lavori di manutenzione e di installazione; i cantieri di particolare urgenza o importanza strategica, la cui chiusura possa causare danni di comprovata rilevanza; sono comunque ammesse le operazioni necessarie per la chiusura dei cantieri, nonché quelle di messa in sicurezza dei cantieri o delle opere realizzate; sono altresì ammessi gli interventi eseguiti da una sola impresa che non comportano contatti con terzi;

- consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale;
- sospese le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, salvo quelle ad uso degli operatori della sanità, delle forze dell'ordine, dell'esercito, della Protezione civile e quelle aziendali interne;
- sospese anche le attività degli esercizi di ristorazione che abbiano in essere contratti di servizio di fornitura pasti alle maestranze/operai/lavoratori;
- le strutture ricettive ubicate sul territorio provinciale possono ospitare le persone presenti in Alto Adige per le ragioni consentite dalle ordinanze presidenziali contingibili e urgenti attualmente in vigore;
- dal 16 al 22 novembre le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza;
- per le discipline sportive le cui competizioni prevedono campionati di serie, le sessioni di allenamento organizzato sono consentite esclusivamente ad atlete e atleti che da qui a fine 2020 partecipano a campionati internazionali, nazionali professionistici oppure nazionali dilettantistici di massima serie regolarmente calendarizzati; tutte le sedute di allenamento hanno luogo senza pubblico e nel rispetto dei protocolli di sicurezza della federazione sportiva di competenza sia nazionale che internazionale; sono ammessi gli spostamenti intercomunali delle atlete e degli atleti autorizzati a partecipare alle sedute di allenamento di cui sopra; queste disposizioni si applicano anche ad atlete ed atleti provenienti da fuori Provincia e dall'estero;
- le disposizioni di cui all'ordinanza n. 68 dell'8 novembre 2020 producono altresì effetto fino al 29 novembre 2020 compreso.

Ordinanza n. 70 del 17 novembre 2020:

- considerate le conclusioni del gruppo di monitoraggio dell'Azienda Sanitaria, nei confronti delle persone, sia sintomatiche che asintomatiche, che risultassero positive all'infezione da SARS-CoV-2 nell'ambito dello screening della popolazione prevista **dal 20 al 22 novembre 2020**, anche se accertata mediante test antigenico rapido, deve essere tempestivamente disposta con provvedimento dell'autorità sanitaria la misura dell'isolamento domiciliare;
- su richiesta dell'interessato, venga rilasciato il certificato di malattia dal Dipartimento di Prevenzione ovvero da altro servizio aziendale in seguito alla comunicazione della misura di isolamento domiciliare;
- le persone asintomatiche che risultassero positive all'infezione da SARS-CoV-2 in seguito a test disposto nell'ambito dello screening di popolazione di cui al punto precedente possono rientrare nella comunità decorsi 10 giorni dall'accertamento della positività, a condizione che nel corso del suddetto periodo esse non abbiano sviluppato sintomi;
- i soggetti che sviluppano sintomi durante il periodo di isolamento domiciliare contattino immediatamente il proprio MMG o PdLS per l'adozione dei provvedimenti del caso;
- le persone che si sottopongono allo screening siano adeguatamente informate in merito alla tipologia di test utilizzata, all'affidabilità dello stesso e ai comportamenti da assumersi in ragione dell'esito del test;
- le disposizioni della presente ordinanza si estendono anche alle persone che nelle 72 ore precedenti l'inizio dello screening di cui alla presente ordinanza ed entro le 72 ore dalla fine dello stesso si siano sottoposte ad un test antigenico rapido per le stesse finalità di screening;
- i comuni dell'Alto Adige supportino l'Azienda Sanitaria nell'esecuzione dello screening della popolazione provinciale dei giorni dal 20 al 22 novembre 2020, in particolar modo: mettendo a disposizione o reperendo i relativi locali da utilizzare per l'esecuzione dei test di proprietà del comune o, se necessario, di altri enti e mettendo a disposizione proprio personale e reperendo volontari.

PUGLIA

Ordinanza n. 374 del 3 ottobre 2020: Con efficacia immediata, fermo restando l'obbligo, sull'intero territorio regionale, di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) in tutti i luoghi all'aperto in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di

almeno un metro, obbligo durante l'intera giornata, di usare sempre e comunque protezioni delle vie respiratorie negli spazi all'aperto di pertinenza di luoghi e locali aperti al pubblico, nonché in tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse (come ad esempio piazzali e marciapiedi davanti agli ingressi e alle uscite degli istituti scolastici), nonché in tutti i luoghi di attesa, salita e discesa del trasporto pubblico, fermo restando il divieto di assembramento e l'obbligo di rispettare il distanziamento fisico. L'obbligo di utilizzare le protezioni delle vie respiratorie non si applica: ai congiunti o conviventi; ai bambini al di sotto dei sei anni; ai soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e ai soggetti che interagiscono con loro.

Ordinanza n. 397 del 22 ottobre 2020: dal 26 ottobre, nelle more dell'adozione delle misure previste dal dpcm 18 ottobre 2020 relative alla riorganizzazione dell'attività didattica e alla rimodulazione degli orari d'ingresso e di uscita degli alunni, e comunque entro e non oltre il 13 novembre 2020, sono sospese le attività didattiche "in presenza" in tutte le scuole secondarie di secondo grado limitatamente alle ultime tre classi del medesimo ciclo scolastico. Fortemente raccomandato ai datori di lavoro pubblici e privati, con esclusione del personale sanitario e socio sanitario e del personale impegnato in attività connesse all'emergenza o in servizi pubblici essenziali, utilizzare o incrementare il lavoro agile e differenziare l'orario di servizio del personale in presenza, compatibilmente con le esigenze di servizio e con particolare attenzione ai lavoratori che utilizzano mezzi di trasporto pubblici per raggiungere la sede di lavoro, articolandolo in fasce orarie scaglionate.

Ordinanza n. 399 del 25 ottobre 2020 - dal 27 ottobre al 24 novembre: Le Istituzioni Scolastiche devono adottare, con il ricorso alle misure di flessibilità organizzativa per una quota non inferiore al 75%, la didattica digitale integrata in tutte le classi del ciclo della scuola secondaria di secondo grado, in modalità alternata alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani, e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00. 2. Le Istituzioni Scolastiche, nella loro autonomia individueranno per la restante quota in presenza, le misure che riterranno più idonee per l'utilizzo dei laboratori didattici ed altre attività in presenza o anche per l'attività in presenza di classi iniziali e terminali, nonché per l'attività di alunni con bisogni educativi speciali.

Ordinanza n. 407 del 28 ottobre 2020 - dal 30 ottobre al 24 novembre: le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado adottano la didattica digitale integrata riservando alle attività in presenza esclusivamente i laboratori e la frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali; le stesse devono comunicare, ogni lunedì della settimana, all'Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute il numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivi o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell'attività didattica adottati a causa dell'emergenza Covid.

Ordinanza n. 413 del 6 novembre 2020 - dal 7 novembre al 3 dicembre:

- le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione devono garantire il collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente per i propri figli di adottare la didattica digitale integrata, anche in forma mista, e anche per periodi di tempo limitati coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti fiduciari, in luogo dell'attività in presenza; ove questo collegamento non possa essere garantito immediatamente, ogni singolo istituto, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, deve ricercare ogni altra modalità utile a consentire comunque l'attivazione della didattica digitale integrata agli studenti le cui famiglie ne facciano richiesta;
- le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata (salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali);
- le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado devono comunicare, ogni lunedì della settimana, all'Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute (scuola.salute@regione.puglia.it) il numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivi o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell'attività didattica adottati a causa dell'emergenza Covid.

SARDEGNA

Ordinanza n. 10 del 23 marzo 2020: delega al Direttore generale della protezione civile della Regione al coordinamento delle strutture operative regionali di protezione civile, per fronteggiare l'emergenza; delegato anche al coordinamento degli interventi di protezione civile, alla gestione delle risorse appositamente stanziare per l'emergenza, alla gestione della contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Sardegna. Il Direttore generale della protezione civile, sentito il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, convoca il Comitato operativo regionale (COR).

Determina n. 537 del 24 giugno 2020 - aggiornato il Documento operativo "Preparazione e risposta all'emergenza derivante da casi di Covid – 2019 nel territorio regionale", costituito da un documento principale e undici allegati; tale Documento operativo aggiorna le modalità organizzative che la Regione ha disposto per far fronte alla gestione di casi di Covid-19 nel territorio regionale, nel rispetto dei Protocolli sanitari e delle disposizioni operative definite a livello nazionale dal Ministero della salute e, a livello regionale, dal Presidente della Regione.

Ordinanza n. 48 del 15 ottobre 2020: Disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani.

SICILIA

Ordinanza n. 24 del 6 giugno 2020: istituite le **Unità Sanitarie di Continuità Assistenziale Turistica (Uscat)** in analogia con quanto previsto dall'art. 8 del DL n. 14 del 9 marzo 2020. Esse adempiono a compiti di monitoraggio, presa in carico e assistenza, per tutto il periodo della durata della presente Ordinanza, dei casi sospetti da Covid-19 relativi a soggetti non residenti nell'Isola e gestiti secondo il presente protocollo sanitario. Il Dipartimento della Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute, unitamente al Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico del medesimo Assessorato, adottano ogni adeguato provvedimento amministrativo finalizzato alla istituzione di un numero di Uscat, nella misura non inferiore di una per provincia.

Ordinanza n. 44 del 16 ottobre 2020:

- nelle aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina, ove vengono implementate le Unità Speciali di Continuità Assistenziali fino allo standard di una unità ogni 25.000 abitanti;
- istituite le Unità Sanitarie di Continuità Assistenziale Scolastica. Esse adempiono a compiti di monitoraggio, presa in carico e assistenza dei casi sospetti da Covid-19 relativi a personale docente, personale amministrativo, tecnico e ausiliario e studenti degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali;
- le Aziende Sanitarie Provinciali costituiscono nel rispettivo ambito territoriale, in regime h. 24, almeno una "Unità Speciale di Continuità Assistenziale di Pronto Intervento", in quanto tale disancorata dal rapporto di popolazione prescritto per legge e munita del compito di prestare immediata e urgente assistenza.

Ordinanza n. 54 del 1° novembre 2020 - dal 3 novembre al 25 novembre: particolari misure di contenimento del contagio nel territorio del Comune di Vittoria (Ragusa).

Ordinanza n. 55 del 7 novembre 2020 – dall'8 novembre al 23 novembre: particolari misure di contenimento del contagio nel territorio dei Comuni di Cesarò e San Teodoro.

Ordinanza n. 56 del 9 novembre 2020 – dal 10 novembre al 25 novembre: prorogata l'efficacia dell'Ordinanza n. 54

Ordinanza n. 58 del 14 novembre 2020 - dal 15 novembre al 25 novembre: ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per i Comuni di Bronte e Misilmeri.

Ordinanza n. 59 del 15 novembre 2020: Prorogata l'efficacia della Ordinanza n. 55 al 23 novembre 2020 in materia di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza nei territori del Comune di Cesarò e del Comune di San Teodoro.

Ordinanza n. 60 del 15 novembre 2020: prorogata l'efficacia dell'Ordinanza n.56 fino al 25 novembre nel Comune di Vittoria (RG).

TOSCANA

Ordinanza n. 89 dell'8 ottobre 2020 – dal 9 ottobre fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria: devono essere eseguiti i test sierologici rapidi o i tamponi molecolari a tutti gli operatori e ospiti delle strutture sociosanitarie e di accoglienza, con particolare riferimento alle RSA e RSD; le aziende sanitarie locali, qualora non possano far fronte alla gestione sanitaria degli ospiti positivi al COVID-19 con le risorse umane già disponibili, procedono all'assunzione con procedura di urgenza del personale necessario a fronteggiare la criticità utilizzando le vigenti graduatorie di ESTAR; nel caso in cui una RSA, RSD a gestione privata venga trasformata in una struttura interamente dedicata all'accoglienza e alla cura degli ospiti positivi, la convenzione dovrà essere rinegoziata.

Ordinanza n. 93 del 15 ottobre 2020 – dal 19 ottobre per tutta la durata del periodo di emergenza: adozione delle misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezioni, previste dalle linee di indirizzo regionali per la gestione delle strutture residenziali sociosanitarie nel periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19, di cui all'allegato 1.

Ordinanza n. 94 del 16 ottobre 2020 – dal 17 ottobre per tutta la durata del periodo di emergenza:

- le aziende USL devono garantire la massima appropriatezza dei ricoveri ospedalieri per patologia COVID, definendo criteri e soluzioni operative che assicurino omogeneità di comportamenti tra tutti i soggetti invianti, compreso il personale delle USCA (a tal fine le aziende USL devono definire istruzioni operative che consentano il necessario raccordo tra le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA), i Dipartimenti di Emergenza Urgenza e Accettazione, i Dipartimenti di medicina generale, anche al fine di garantire il regolare monitoraggio di tale attività);
- per raggiungere lo scopo suddetto deve essere reso possibile il ricorso alle strutture alberghiere, anche per i soggetti senza permesso di soggiorno o fissa dimora (STP) con quadro clinico stabile e positività al Covid-19 sia in alternativa al ricovero che in fase di dimissione dall'ospedale, oltre che per necessità di isolamento fiduciario;
- tutte le aziende devono aggiornare allo scenario epidemico i piani di espansione dei posti letto predisposti nella prima fase, assicurandone l'attivazione progressiva con la tempestività massima e il coinvolgimento di tutti gli ospedali previsti anche intervenendo mediante la rimodulazione di altre attività nella misura che permetta la messa a disposizione di posti letto, di area critica e di degenza ordinaria adeguati per la gestione di questa tipologia di casistica, oltre al personale da impegnare nella cura e nell'assistenza (nello specifico, deve essere, comunque mantenuta la produzione chirurgica in elezione, fino a nuova indicazione, privilegiando gli interventi a minore impatto sulla risorsa letto ed assicurando, in ogni caso, l'effettuazione nei tempi previsti degli interventi oncologici in classe A o di alta specialità, non rinviabile a giudizio motivato del clinico);
- le aziende USL devono garantire la ricognizione giornaliera dei posti letto delle strutture post-ospedaliere tramite la piattaforma regionale di rilevazione della disponibilità e utilizzo dei posti letto;
- tutte le aziende sanitarie devono attuare le misure necessarie all'alimentazione automatizzata dei dati relativi ai posti letto di terapia intensiva, subintensiva e ordinari mediante l'integrazione dello strumento della piattaforma regionale di rilevazione della disponibilità e utilizzo dei posti letto con il sistema ADT e eventuali altri applicativi aziendali;
- tutte le aziende sanitarie devono comunicare e aggiornare entro il giorno 20 Ottobre 2020, tramite la piattaforma regionale di rilevazione della disponibilità e utilizzo dei posti letto, la configurazione del numero totale di posti letto intensivi, subintensivi e non intensivi disponibili ed attivabili (surge capacity), in coerenza con le disponibilità espresse durante la prima fase pandemica e per l'intero periodo emergenziale;
- riattivazione H24 e 7/7 dell'apporto di personale medico con specifiche competenze, che deve essere messo a disposizione dalle aziende sanitarie del SST, per la struttura tecnica-operativa regionale del Coordinamento per le maxiemergenze Rete Ospedaliera;
- rafforzare l'indicazione all'esecuzione dell'attività di visita ambulatoriale con modalità di televisita e teleconsulto per tutte le situazioni nelle quali tale modalità può essere attivata;

- devono essere assicurate le misure di prevenzione già individuate nella prima fase per ridurre le presenze all'interno degli ospedali quali: la separazione dei percorsi per l'accesso alle aree COVID e ai servizi dedicati e nei Pronto Soccorso, l'accesso frazionato per le prestazioni ambulatoriali, l'interruzione dell'accesso alle strutture ospedaliere per tutti i visitatori, accompagnatori, pazienti ambulatoriali ed operatori sanitari che presentano sintomi simil-influenzali, la limitazione dell'accesso degli accompagnatori e dei visitatori, sia per i pazienti ricoverati, che per gli utenti ambulatoriali e del Pronto Soccorso, anche adottando per scaglionare gli accessi alle strutture, evitando gli affollamenti (si invita a consentire l'accesso in numero non superiore ad un visitatore o accompagnatore per ciascun paziente. Le visite a pazienti ricoverati devono essere frazionate nel tempo, di durata contenuta non superiore a dieci minuti di presenza e, preferibilmente, a giorni alterni).

Ordinanza n. 95 del 23 ottobre 2020 – dal 25 ottobre fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria:

- approvato l'allegato 1 "Linee guida regionali relative alle misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da adottare in materia di formazione professionale, formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro e attività corsistica";
- recepito il DPCM del 13 ottobre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e i relativi Allegati.

Ordinanza n. 96 del 24 ottobre 2020 – dal 25 ottobre per tutta la durata del periodo di emergenza:

- le aziende USL TOSCANA CENTRO, NORD OVEST, SUD EST devono realizzare centrali di tracciamento in grado di garantire tale funzione per tutti i nuovi casi del giorno, e i loro contatti, e da completare entro il giorno stesso, utilizzando forme standardizzate di contatto, di intervista e di consegna documenti che permettano la sicurezza della tracciatura, come indicato nell'Allegato A;
- le aziende sopra indicate devono esperire tutte le modalità utili per il reperimento del personale necessario, anche attraverso procedure di reclutamento straordinarie;
- si impegnano tutte le aziende sanitarie, ospedaliere e territoriali, a costituire una centrale operativa di coordinamento delle attività sanitarie per ogni area vasta per disporre tutte le operazioni necessarie per assicurare l'utilizzo migliore delle risorse presenti su quel territorio in modo integrato, con particolare riferimento alla risorsa domicilio del paziente, alberghi sanitari, cure intermedie, posti letto ospedalieri, ordinari, subintensivi e di terapia intensiva;
- le aziende, all'interno di questa centrale, programmano la messa a disposizione di posti letto destinati a COVID per il sistema di area vasta, stabilendo le sedi ospedaliere e le quantità di posti letto resi disponibili a livello di ciascun presidio, secondo le indicazioni previste all'allegato C;
- le centrali operative sono partecipate dalle direzioni aziendali e dai loro staff che garantiscono l'efficacia complessiva di tutte le azioni che vengono disposte e devono garantire un monitoraggio giornaliero del fenomeno;
- le aziende USL TOSCANA CENTRO, NORD OVEST, SUD EST procedono al reperimento di strutture recettive alberghiere da destinare alla funzione di Albergo Sanitario fino ad almeno 1500 camere in progressione documentata per tutto il periodo fino alla fine di dicembre, con possibilità di prosecuzione e si impegnano: a convertire in Cure Intermedie COVID almeno l'80% dei posti letto attualmente disponibili in questo livello di setting assistenziale, a riattivare 30 unità USCA per la gestione domiciliare dei casi COVID positivi al domicilio e/ o presso gli alberghi sanitari, a fornire test antigenici rapidi alle RSA, ai medici di medicina generale e pediatri di famiglia nelle quantità definite nell'allegato B;
- si impegna ESTAR ad assicurare la fornitura di test rapidi a questi canali nella misura di 50.000 test a settimana;

- in questa seconda fase pandemica tutti gli ospedali del sistema sanitario regionale partecipano alla gestione del ricovero dei pazienti COVID in modo tale da permettere una più omogenea distribuzione dei pazienti all'interno del sistema ospedaliero evitando di creare dei blocchi di attività importanti nella assistenza dei pazienti NO COVID;
- confermate tutte le misure di riduzione del rischio di contagio intraospedaliero con particolare riferimento alla esecuzione di tamponi molecolari per tutti i pazienti che devono essere ricoverati, sia da Pronto Soccorso che programmati;
- disposta la effettuazione immediata di tamponi molecolari anche al personale sanitario che ha avuto contatti a rischio fuori dall'ambiente ospedaliero, su indicazione del proprio direttore di UO, e raccomandata la esecuzione di screening con tamponi rapidi agli operatori sanitari nelle situazioni e nei tempi ritenuti necessari dalle direzioni sanitarie di presidio;
- divieto dell'accesso alle strutture sanitarie di accompagnatori e visitatori di pazienti ricoverati non COVID fatto salvo situazioni di particolare fragilità e vulnerabilità dei ricoverati e comunque solo dopo una preventiva autorizzazione del personale incaricato della struttura;
- si impegnano tutte le aziende sanitarie a mantenere attivi i volumi di attività ambulatoriali anche ricorrendo al canale delle televiste e del teleconsulto, fino a nuove disposizioni legati all'evoluzione del quadro epidemiologico;
- la Regione fornirà ogni supporto utile e possibile ai Sindaci che, nel rispetto del DPCM 18/10/2020, assumono provvedimenti più restrittivi a scopo preventivo per parte o per l'intero territorio comunale.

Ordinanza n. 97 del 26 ottobre 2020 – dal 27 ottobre per tutta la durata del periodo di emergenza: attivata l'UNITA' DI CRISI REGIONALE così composta in modalità permanente: Presidente della Giunta Regionale che la convoca e la presiede; Assessore all'ambiente, all'economia circolare, alla difesa del suolo, ai lavori pubblici e alla protezione civile al quale è attribuito il coordinamento in caso di assenza del Presidente della Giunta Regionale; Assessore al Diritto alla Salute e alla Sanità; Direttore Generale della Giunta Regionale; Direttore della Direzione Affari Legislativi Giuridici e Istituzionali; Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile; Direttore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale che assume anche il ruolo di Referente Sanitario Regionale; Rappresentante della Prefettura di Firenze; Rappresentanti delle altre Prefetture; Rappresentante dell'UPI; Rappresentante dell' ANCI. L'Unità di Crisi Regionale si avvale di una TASK FORCE SANITARIA coordinata dal Direttore Regionale della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione sociale ed è composta dai Direttori Generali delle ASL e delle Aziende Ospedaliero-Universitarie.

Ordinanza n. 98 del 28 ottobre 2020 – dal 29 ottobre per tutta la durata del periodo di emergenza: ad integrazione dell'ordinanza n. 89/2020, nel caso in cui si proceda alla separazione, in diverse strutture o setting assistenziali, degli ospiti risultanti positivi o dubbi, asintomatici o paucisintomatici, da coloro che risulteranno negativi, tali aree sanitarie potranno essere attivate anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento.

Ordinanza n. 99 del 28 ottobre 2020 – fino al 24 novembre: il ricorso alla didattica digitale integrata delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado sia pari al 75 per cento delle attività e che il 25 per cento residuo di didattica in presenza sia garantito giornalmente; garantita una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento e altri bisogni educativi speciali; l'attività didattica in presenza sia rivolta in prevalenza agli alunni delle classi di inizio e fine ciclo scolastico e all'attività di laboratorio; le attività teoriche dei percorsi di formazione professionale si svolgano, ove possibile, con modalità di erogazione a distanza e le attività pratiche, laboratoriali e gli stage possano realizzarsi in presenza, ove necessario, modulando la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli allievi.

Ordinanza n. 100 del 30 ottobre 2020 – dal 31 ottobre per tutta la durata del periodo di emergenza: approvato l'allegato 1 "Linee guida regionali relative alle misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da adottare per il commercio al dettaglio", quale parte integrale e sostanziale della presente Ordinanza.

Ordinanza n. 101 del 3 novembre 2020 – dal 3 novembre fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria: disposta l'assunzione da parte delle ASL Toscana Centro, Toscana SUD EST e TOSCANA NORD OVEST, mediante contratto di lavoro autonomo di 593 unità operatori sanitari per

l'attività di supporto alle strutture sanitarie nelle funzioni di *contact tracing* e *data entry* e per ogni attività correlata all'esecuzione dei tamponi; autorizzate le ASL Toscana Centro, Toscana SUD EST e TOSCANA NORD OVEST a sottoscrivere i contratti con gli Enti Fiera Firenze Fiera, Arezzo Fiera Congressi e Carrara Fiere per il reperimento degli spazi necessari; preso atto che ESTAR, avvalendosi delle deroghe normative ha provveduto al noleggio delle dotazioni telefoniche e informatiche necessarie mediante affidamento diretto a TIM; disposto che ESTAR assicura la copertura degli acquisti con proprie risorse e successiva fatturazione a carico delle ASL di riferimento; preso atto che sono stati assegnate alle ASL, tra le altre, le risorse necessarie per garantire la copertura finanziaria dei contratti di lavoro autonomo, delle spese sostenute per le dotazioni telefoniche e informatiche e i servizi connessi all'uso degli spazi, qualora il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale non provvedesse al rimborso; disposto che le Centrali di Area Vasta per il tracciamento operino come articolazioni e sotto la responsabilità dei rispettivi Dipartimenti della Prevenzione secondo un modello organizzativo definito dalla Direzione Regionale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale.

Ordinanza n. 102 del 6 novembre 2020 – dal 6 novembre fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria: in riferimento al DPCM 3 novembre 2020, il rientro presso il proprio domicilio, abitazione, residenza in Toscana è consentito solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia; sono altresì in ogni caso consentiti i rientri motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, per motivi di salute o di studio.

Ordinanza n. 103 del 9 novembre 2020 – dal 10 novembre per tutta la durata del periodo di emergenza: confermate le modalità di registrazione on-line (https://www.prevenzionecollectiva.toscana.it/welcome/pages/segnalazione_estero.html) per comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di Prevenzione della competente Azienda sanitaria dei soggetti che entrano in Italia, anche se asintomatici, per sottoporsi a sorveglianza sanitaria e quarantena, ove previsto dalla vigente normativa; confermati gli indirizzi per la gestione dei casi sospetti e confermati di COVID-19 e dei contatti stretti in strutture ricettive nel territorio della Toscana, con particolare riferimento alla possibilità di isolamento presso alberghi sanitari per i soggetti positivi nonché per eventuali contatti stretti.

Ordinanza n. 104 del 9 novembre 2020 – dal 9 novembre per tutta la durata del periodo di emergenza: le Aziende Sanitarie Locali devono individuare le strutture accreditate e non, il personale sanitario, i locali e le apparecchiature delle stesse e di disporre, sulla base di tale individuazione, la relativa richiesta di messa a disposizione; a fronte della messa a disposizione, la struttura interessata sarà ristorata in base a quanto disposto dall'art. 6, comma 4 del Decreto Legge n. 18/2020 con la corresponsione di equo indennizzo, o attraverso la stipula di contratti.

Ordinanza n. 105 del 9 novembre 2020 – dal 9 novembre per tutta la durata del periodo di emergenza:

- disposta l'attivazione di posti letto di degenza ordinaria da individuarsi in strutture collocate sul territorio toscano, che siano funzionali al soddisfacimento delle necessità regionali indipendentemente dalla loro localizzazione; istituito, a tal fine, un Tavolo Tecnico di Coordinamento;
- individuati le Direzione Diritti Cittadinanza e Coesione Sociale e la Direzione Difesa Suolo e Protezione Civile della Regione Toscana, le ASL, le Aziende ospedaliere ed ESTAR, quali soggetti ordinariamente competenti, per il tempo strettamente necessario alla gestione dell'emergenza, all'attuazione degli interventi di cui sopra;
- disposto che i primi immobili da destinare, in modalità temporanea, a nuova struttura sanitaria sono individuati nell'edificio CREAF in Via Galcianese in Comune di Prato di proprietà di Sviluppo Toscana S.p.A. e nell'ospedale di Prato e che gli ulteriori immobili saranno eventualmente individuati, laddove necessario, con successivi atti;
- concedere fin da subito, nelle more della sottoscrizione del contratto, alla AUSL Toscana Centro la disponibilità dei suddetti locali, in modo che possa dare avvio ai lavori;
- dato mandato alle aziende sanitarie, sotto il coordinamento della centrale CROSS e di ESTAR, di effettuare la ricognizione delle risorse ospedaliere inventariali per la gestione di pazienti covid19, da concludersi entro 5 giorni dall'adozione del presente atto.

Ordinanza n. 106 dell'11 novembre 2020 – dall'11 novembre fino al termine dello stato di emergenza sanitaria: disposta l'attivazione di posti letto di degenza ordinaria da individuarsi nell'ex ospedale di Lucca "Campo di Marte"; disposto che, per la realizzazione del suddetto intervento, l'AUSL Toscana Nord Ovest ed ESTAR si attengono a quanto disposto nell'ordinanza n. 105.

Ordinanza n. 107 dell'11 novembre 2020 – dall'11 novembre fino al termine dello stato di emergenza sanitaria:

disposto che i medici di Assistenza Primaria e Continuità Assistenziale contribuiscono ad eseguire i test antigenici rapidi, come previsto dallo stralcio ACN, approvato in Conferenza Stato-Regioni, sia somministrando i test nel proprio studio che in locali e strutture messi a disposizione dall'Azienda USL, con riguardo ai contatti al termine della quarantena ed ai casi sospetti di avere avuto un contatto stretto, prescrivendo contestualmente il test molecolare di conferma, qualora necessario; ai MMG saranno forniti i necessari DPI e l'attività dovrà essere svolta, senza pregiudicare l'assistenza ai propri pazienti, assistiti per tutte le altre patologie, compatibilmente alla propria attività, anche in relazione al numero dei pazienti e alle condizioni di rischio legate all'età e alle patologie, nel rispetto delle norme di sicurezza del personale e dei pazienti; previsto che, anche in considerazione dell'esigenza di tutelare i medici di Continuità Assistenziale in corso di pandemia, gli stessi continueranno a garantire l'attività di tipo istituzionale, per il periodo dell'emergenza, fino alle ore 24; la continuità assistenziale sarà garantita dopo le ore 24 da centrali telefoniche, programmate sul modello Hub-Spoke, che saranno attive fino alle ore 8 del mattino.; i medici di Continuità Assistenziale in servizio presso le centrali rispondono alle richieste di consulto telefonico dei cittadini sul territorio aziendale; le ore di servizio che si renderanno così disponibili saranno utilizzate in orario diurno per contribuire alla sorveglianza sanitaria, nonché alla attività ambulatoriale sui pazienti con sintomi simil-influenzali o ospitati in albergo sanitario; previsto che l'attività di sorveglianza sanitaria prestata dai medici di Continuità Assistenziale dovrà essere svolta secondo le modalità previste dalle vigenti normative, utilizzando per il tracciamento i sistemi informativi messi a disposizione dal SSR; per gli aspetti applicativi delle attività di cui alla presente Ordinanza, le Aziende sanitarie facciano riferimento al preaccordo regionale siglato con le OO.SS della Medicina Generale, allegato al presente provvedimento.

Ordinanza n. 108 del 13 novembre 2020 – dal 13 novembre fino al termine dello stato di emergenza sanitaria: misure relative alle diverse tipologie di reclutamento di personale messe in atto per il contenimento dell'emergenza sanitaria, da applicare da parte delle Aziende e degli Enti del SSR della Toscana nel reperimento del personale a tempo indeterminato e determinato, nonché eventualmente con altre forme contrattuali, anche in deroga alle previsioni di cui al regolamento ESTAR in materia di procedure concorsuali e selettive.

Ordinanza n. 109 del 13 novembre 2020 – dal 13 novembre fino al termine dello stato di emergenza sanitaria:

- consentito raggiungere seconde case, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene; lo spostamento potrà essere esclusivamente individuale con obbligo di rientro in giornata presso l'abitazione abituale;
- consentiti gli spostamenti con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, oltre che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute e per situazioni di necessità, esclusivamente per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nei comuni di residenza, domicilio o abitazione;
- consentiti gli spostamenti in altri comuni nel caso in cui il comune di residenza, domicilio o abitazione non disponga di specifici punti vendita, oppure nel caso in cui sia necessario acquistare con urgenza generi di prima necessità non reperibili nel comune di residenza o domicilio;
- consentito alla persona separata o divorziata andare a trovare anche in Comuni di aree differenti figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario per condurli presso di sé;

- con riferimento alle attività di raccolta e di frangitura delle olive su tutto il territorio regionale sono consentiti: gli spostamenti, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, per effettuare la raccolta delle olive su terreni di proprietà o di cui si ha la disponibilità giuridica, direttamente o tramite appartenenti al medesimo nucleo familiare, da intendersi come conviventi, parenti o affini entro il secondo grado; gli spostamenti, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, effettuati per andare e tornare dai frantoi al solo scopo di consegnare il raccolto e ritirare il prodotto finito;
- con riferimento alle attività di raccolta tartufi consentiti gli spostamenti, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, esclusivamente nel caso di raccolta dei tartufi svolta a titolo professionale; la raccolta dei tartufi a titolo amatoriale può essere effettuata esclusivamente nel comune di residenza, domicilio o abitazione;
- con riferimento alle attività di raccolta funghi consentita esclusivamente nel caso di raccolta funghi svolta a titolo professionale dagli imprenditori agricoli e dai soci di cooperative agricolo-forestali;
- con riferimento alle attività di pesca consentiti gli spostamenti, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, esclusivamente nel caso di pesca professionale; la pesca dilettantistica e sportiva può essere esercitata esclusivamente nel comune di residenza, domicilio o abitazione;
- con riferimento agli animali allevati consentito lo spostamento per accudire gli animali allevati per necessità collegata al benessere dell'animale dal comune di residenza, domicilio o abitazione limitatamente allo svolgimento di tale attività;
- i soggetti pubblici e privati che realizzano i corsi di formazione adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che il 100 per cento dell'attività sia svolta tramite il ricorso alla formazione a distanza;
- i tirocini non curriculari possono essere svolti in presenza se le attività lavorative di riferimento non sono state sospese e nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida o nei protocolli nazionali e/o regionali previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l'attività, ferma restando la possibilità di realizzare a distanza tali tirocini ove ciò sia compatibile con l'attività e con i relativi obiettivi formativi;
- consentito lo svolgimento interamente in presenza della formazione in materia di salute e sicurezza nel caso in cui non sia possibile erogare l'attività formativa in videoconferenza o nel caso in cui il percorso formativo preveda una parte pratica-addestrativa; le prove di laboratorio o tecnico pratiche possono essere svolte in presenza;
- l'attività corsistica è svolta con le seguenti modalità: a distanza, se l'attività corsistica è collettiva; in presenza, se l'attività corsistica è individuale;
- consentito ai centri culturali, centri sociali e centri ricreativi che effettuano attività di ristorazione e somministrazione effettuare, esclusivamente a favore dei rispettivi associati, ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione e la somministrazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Ordinanza n. 110 del 14 novembre 2020 – dal 14 novembre per 6 mesi: misure per la gestione dei rifiuti.

Ordinanza n. 111 del 14 novembre 2020 – dal 14 novembre per 6 mesi: misure per la gestione dei rifiuti urbani domestici.

Ordinanza n. 112 del 18 novembre 2020 – dal 18 novembre fino al termine dell'emergenza epidemiologica:

- riconversione di alcune RSA in RSA Total Covid secondo determinate indicazioni;
- individuate USCA dedicate ai pazienti COVID in Rsa. Gli specialisti dei gruppi territoriali e le Usca definiscono insieme ai MMG e ai referenti delle Unità di crisi aziendali per le Rsa gli spostamenti degli ospiti (positivi e negativi); le USCA vengono abilitate all'utilizzo del Sistema Informativo Sanitario della Prevenzione Collettiva;
- garantita la massima priorità nella effettuazione e successiva refertazione di test antigenici rapidi di laboratorio o tamponi molecolari di casi sintomatici o dubbi;
- verranno forniti DPI alle Rsa, alle Rsd e alle altre strutture sociosanitarie secondo determinate modalità;

- istituito presso la Direzione del competente Assessorato un sistema di tracciamento integrato sociosanitario a cui aderiscono tutte le RSA (pubbliche e private) e per il quale viene garantito l'adeguato supporto e la necessaria formazione agli operatori pubblici e privati coinvolti. Il monitoraggio dei dati che scaturiranno dalle rilevazioni del suddetto tracciamento sarà condiviso con le ASL. Tale sistema è considerato essenziale per la garanzia della individuazione precoce dei casi sospetti di infezione da COVID e quindi per la minore diffusione del virus e la tenuta dell'intero sistema assistenziale fondato sulle Rsa, e sfrutta la soluzione della App clinica fornita da Regione Toscana (#InRSAsicura), di cui alla ordinanza nr. 93 del 15 ottobre 2020;
- restano comunque in vigore le disposizioni nonché le soluzioni individuate con le precedenti ordinanze nr. 89, 93 e 98 per la gestione dei pazienti COVID.

UMBRIA

Ordinanza n.66 del 22 ottobre 2020 – dal 22 ottobre al 31 gennaio 2021: Riconversione temporanea e parziale Ospedale di Pantalla in struttura dedicata Covid-19.

Ordinanza n.67 del 22 ottobre 2020 – dal 22 ottobre al 31 gennaio 2021: Riconversione temporanea e parziale Ospedale di Spoleto in struttura dedicata covid19.

Ordinanza n.70 del 9 novembre 2020 – dal 10 novembre al 31 gennaio 2021: il Servizio di Igiene Pubblica, in quanto autorità sanitaria territorialmente competente, sulla base delle risultanze dei tamponi e delle comunicazioni pervenute, provvede alla prescrizione della permanenza domiciliare, dandone comunicazione all'interessato tramite mail o altra modalità di comunicazione comunque tracciabile, nonché, con le stesse modalità, al medico di medicina generale e al Sindaco del comune di residenza. Compete altresì allo stesso Servizio e con le stesse modalità l'emanazione del provvedimento di cessazione del periodo contumacia. Obbligo a chiunque venga a conoscenza del proprio stato di positività di adottare tutte le misure di prevenzione previste dalla normativa vigente e di porsi in isolamento volontario sino a comunicazione ufficiale di isolamento contumacia.

Ordinanza n.71 del 13 novembre 2020 – dal 15 novembre al 22 novembre:

- vietata l'apertura nelle giornate di domenica: a) di tutti gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi strutture di vendita al dettaglio, alimentare e non alimentare, ad esclusione delle farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccherie e rivendite di generi di monopolio; b) dei centri commerciali, outlet, "mall" o attività comunque denominate;
- vietato l'esercizio nelle giornate di domenica di ogni attività commerciale esercitata su aree pubbliche;
- sospese tutte le attività realizzate in presenza in spazi aperti o in luoghi chiusi da associazioni e circoli ricreativi e culturali, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età; vietati i giochi da tavolo, delle carte, biliardo, bocce effettuati nei centri e circoli sportivi pubblici e privati;
- le attività scolastiche e didattiche delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie si svolgono esclusivamente con modalità a distanza; tali disposizioni si applicano anche agli studenti iscritti per l'anno formativo 2020/2021 ai corsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP) presso le agenzie formative e gli istituti professionali statali in regime di sussidiarietà;
- sospese tutte le attività di gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal CONI, CIP e rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, in relazione agli sport di squadra e di contatto individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e svolti esclusivamente dalle associazioni e società dilettantistiche; sospeso, limitatamente agli atleti di età inferiore ai 18 anni, lo svolgimento degli allenamenti e preparazione atletica anche in forma individuale; precluso per tutti l'uso delle parti comuni nonché degli spogliatoi.

VALLE D'AOSTA

Ordinanza n. 321 del 3 agosto 2020 – dal 3 agosto fino a nuovo provvedimento: sospesi gli accessi dei familiari alle strutture RSA; vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Ordinanza n. 327 dell'8 agosto 2020 – dal 10 agosto fino a nuovo provvedimento: riavvio dell'attività degli ambulatori dei medici di assistenza primaria e dei pediatri di libera scelta; vietato l'assembramento di persone.

Ordinanza n. 357 del 1° settembre 2020 – dal 7 settembre fino a nuovo provvedimento: consentite le attività relative ai servizi educativi per l'infanzia.

Ordinanza n. 369 dell'11 settembre 2020 – dal 14 settembre fino a nuovo provvedimento: le attività di trasporto pubblico locale sono espletate sulla base del DPCM 7 settembre 2020; vietato l'assembramento di persone.

Ordinanza n. 413 del 12 ottobre 2020 – dal 12 ottobre: divieto delle visite agli ospiti delle strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche, private e convenzionate.

Ordinanza n. 467 del 30 ottobre 2020: costituita l'Unità di supporto e coordinamento per le emergenze.

Ordinanza n. 468 del 30 ottobre 2020 – dal 31 ottobre al 24 novembre: disposizioni sugli esercizi commerciali, spostamenti in orario notturno e attività scolastica.

Ordinanza n. 483 del 6 novembre 2020 – dal 7 novembre al 20 novembre: attività sportiva svolta esclusivamente in forma individuale; consentito lo spostamento verso l'abitazione non di residenza da parte del proprietario per ragioni di sicurezza, manutenzione e controllo; attività didattica in presenza solo per gli alunni disabili; vietato l'assembramento di persone.

Ordinanza n. 485 del 9 novembre 2020 – dal 9 novembre fino a nuovo provvedimento: nuove modalità smaltimento rifiuti urbani.

VENETO

Ordinanza n. 141 del 17 ottobre 2020 – fino al 22 novembre:

- autorizzato lo svolgimento delle attività di seguito indicate nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato 9 del DPCM 13.10.2020: ristorazione; attività turistiche; attività ricettive; servizi alla persona; commercio al dettaglio; commercio al dettaglio su aree pubbliche; uffici aperti al pubblico; piscine; palestre; manutenzione del verde; musei, archivi e biblioteche; attività fisica all'aperto; noleggio veicoli e altre attrezzature; informatori scientifici del farmaco; aree giochi per bambini; circoli culturali e ricreativi; formazione professionale; cinema e spettacoli dal vivo; parchi tematici e di divertimento; sagre e fiere locali; strutture termali e centri benessere; professioni della montagna e guide turistiche; congressi e grandi eventi fieristici; sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse.
- gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi al chiuso si svolgono, nel rispetto della scheda "Cinema e spettacoli dal vivo" delle suddette linee guida di cui all'allegato 9 del DPCM 13.10.2020;
- confermato il limite di 1000 spettatori e le relative condizioni di svolgimento stabilito dal DPCM 13.10.2020 per gli spettacoli all'aperto;
- fino al 2 novembre, gli eventi e le competizioni di qualsiasi livello riguardanti gli sport individuali e di squadra, riconosciuti dal CONI, escluse le gare e attività degli sport di contatto vietate in base al DPCM 13.10.2020 e al decreto del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, si svolgono alla presenza di pubblico con una percentuale massima di riempimento dell'impianto sportivo del 15% rispetto alla capienza totale autorizzata e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto, e, per gli eventi e le competizioni sportive non all'aperto, nei limiti del 15% della capienza dell'impianto autorizzata e in ogni caso non oltre il numero massimo di 700 spettatori distanziati per almeno un metro in ogni direzione, fatta salva l'osservanza delle linee guida di cui all'allegato 1) della presente ordinanza;
- il rientro a scuola di alunni o operatori a seguito di assenza per malattia avviene nel rispetto della circolare ministeriale del Ministero della Salute n. 30847 del 24.9.2020 nonché delle

eventuali disposizioni specifiche della Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare, Veterinaria che siano pubblicate sul sito della Regione del Veneto e che prevalgono su disposizioni diverse statali;

- le Aziende Ulss mettono a disposizione dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta i test antigenici rapidi per il tramite delle Aziende ULSS, secondo indicazioni definite a livello aziendale sulle modalità di ritiro/consegna;
- le Aziende ULSS garantiscono una disponibilità iniziale di 50 test antigenici rapidi per ogni Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta, riaggiornando le disponibilità successive in relazione al numero di assistiti in carico ed all'evoluzione del quadro epidemiologico;
- i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta potranno utilizzare a loro discrezione i test in questione, durante l'attività ambulatoriale o domiciliare, a favore della popolazione assistita; sarà cura dell'Azienda ULSS informare adeguatamente la popolazione rispetto ai Medici curanti che offrono il servizio;
- le Aziende Ulss mettono a disposizione delle sedi di Continuità Assistenziale i test antigenici rapidi su tampone naso-faringeo, per l'utilizzo a discrezione del Medico di Continuità Assistenziale;
- in caso di esito positivo, questo va confermato con il test di biologia molecolare;
- l'accesso da parte di visitatori è ammesso nel rispetto delle disposizioni della direzione di ciascuna struttura e previa sottoposizione del visitatore a test periodico;
- per quanto non regolato dalla presente ordinanza valgono le disposizioni di legge e del DPCM 13.10.2020.

Ordinanza n. 145 del 26 ottobre 2020 – dal 28 ottobre al 24 novembre:

- gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, statali e paritari, adottano la didattica digitale integrata complementare alla didattica in presenza per gli studenti dei percorsi di studio e per gli iscritti ai percorsi di secondo livello dell'istruzione degli adulti, con criteri di rotazione fra le classi o fra gli studenti all'interno delle classi; in ogni caso deve essere assicurato il ricorso alla didattica digitale integrata per non meno del 75% degli studenti (raccomandata l'applicazione dell'attività didattica in presenza prioritariamente nelle classi prime);
- le Scuole di istruzione e formazione professionale (IeFP) sono invitate ad adottare la didattica digitale integrata complementare alla didattica in presenza per gli studenti di tutti gli indirizzi di studio;
- per i lavoratori in trasferta per più giorni è consentita l'effettuazione, previo apposito contratto, di attività di mensa per addetti di una o più imprese in trasferta presso esercizi autorizzati all'attività di somministrazione, senza limite di orario;

Rimane efficace, per quanto non modificato dal presente provvedimento e dal DPCM 24.10.2020, l'ordinanza n. 141 del 17.10.2020.

Per quanto non regolato dalla presente ordinanza e dall'ordinanza richiamata, valgono le disposizioni di legge e dei Decreti del Presidente del Consiglio attuativi del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.

Ordinanza n. 148 del 31 ottobre 2020 – dal 31 ottobre al 24 novembre:

- i medici di medicina generale operanti in Regione del Veneto applicano obbligatoriamente le disposizioni, ad essi relative, del protocollo approvato dal Comitato regionale della medicina generale in data 30.10.2020 e riprodotto nell'allegato 1 della presente ordinanza;
- le Aziende Ulss applicano obbligatoriamente, per quanto di competenza, il suddetto protocollo;
- la disposizione della misura della quarantena prevista dal protocollo allegato, per il caso di esito positivo del tampone rapido sostituisce la disposizione del SISP-Servizio di igiene e sanità pubblica e vale agli effetti, tra l'altro, sanzionatori, nonché agli effetti del regime lavorativo;
- il rispetto da parte dei medici di medicina generale delle disposizioni ad essi relative del protocollo costituisce condizione per l'accesso e il mantenimento della convenzione;

- i Direttori Generali delle Aziende Ulss competenti in relazione al singolo medico di medicina generale sono responsabili della vigilanza sul rispetto del protocollo e, in caso di inadempimento, adottano le misure attuative del disposto dell'art. 13 bis dell'Accordo Collettivo nazionale suddetto.

Ordinanza n. 151 del 12 novembre 2020 – dal 13 novembre al 22 novembre:

- obbligatorio l'uso corretto della mascherina al di fuori dell'abitazione, a eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina; nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro, salvo quanto disposto dai protocolli vigenti o da specifiche previsioni maggiormente restrittive;
- obbligatorio l'uso della mascherina in tutti i mezzi di trasporto pubblici ed in quelli privati in presenza di non conviventi;
- consentito svolgere attività sportiva, attività motoria e passeggiate all'aperto, presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e in ogni caso al di fuori delle strade, piazze del centro storico della città, delle località turistiche e delle altre aree solitamente affollate, tranne che per i residenti in tali aree;
- consentito l'accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone non autosufficienti o con difficoltà motorie ovvero minori di età inferiore a 14 anni;
- divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda determinate condizioni minimali;
- fortemente raccomandato agli esercenti di riservare l'accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita da parte dei soggetti con almeno 65 anni nelle prime due ore di apertura dell'esercizio stesso;
- a seguito di parere del Comitato Tecnico Scientifico nazionale, sono sospese nelle scuole di primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) le seguenti tipologie di insegnamento a rischio elevato: educazione fisica, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato;
- dalle ore 15 fino alla chiusura dell'esercizio, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge esclusivamente con consumazione da seduti sia all'interno che all'esterno dei locali, su posti regolarmente collocati;
- vietata la consumazione di alimenti e bevande all'aperto su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi e secondo le modalità di cui al punto precedente;
- chiuse al pubblico nei giorni prefestivi le grandi e medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, ivi compresi i complessi commerciali e i parchi commerciali, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole; nei giorni festivi inoltre vietato ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari;
- sempre consentita e fortemente raccomandata la vendita con consegna a domicilio;
- gli enti di governo del trasporto pubblico locale su acqua, gomma e ferro nonché gli enti gestori dei servizi non di linea rimodulano la programmazione del trasporto pubblico locale, anche non di linea, per le modalità ferro, gomma e acqua, al fine di assicurare i servizi minimi di linea e quelli non di linea soddisfacendo l'effettiva domanda di trasporto, garantendo il rispetto delle limitazioni;
- nei casi di competizioni sportive che si svolgono nel territorio regionale in conformità alle disposizioni del DPCM 3.11.2020 e ssmm., gli sportivi partecipanti alla competizione e gli accompagnatori provenienti da altre Regioni accedono all'impianto sportivo purché muniti

di certificazione dell'avvenuta effettuazione di test con esito negativo non anteriore a 72 ore precedenti rispetto alla competizione agonistica.
Prorogata fino al 22 novembre 2020 l'ordinanza n. 141.